

dossier

XIX Legislatura

23 ottobre 2025

Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*

Atto del Governo n. 320

Ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 -  studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 570



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 -  st_finanze@camera.it -  [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 320

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	3
Articolo 1 (<i>Modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>)	15
Articolo 2 (<i>Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>)	63
Articolo 3 (<i>Incompatibilità e conflitto d'interesse dei membri delle autorità di vigilanza bancaria</i>)	70
Articolo 4 (<i>Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al Testo unico bancario</i>)	74
Articolo 5 (<i>Disposizioni transitorie concernenti al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>)	78
Articolo 6 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	79
Articolo 7 (<i>Entrata in vigore</i>)	80

PREMESSA

L'[atto del Governo 320](#), contiene lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance e che dispone l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*.

Preliminamente, si rammenta che, quanto al recepimento della direttiva sopra richiamata, l'articolo 2 della medesima dispone che gli Stati membri:

- adottano e pubblicano entro il **10 gennaio 2026** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento e comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni;
- applicano tali disposizioni **a decorrere dall'11 gennaio 2026**;
- applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'**articolo 1, punti 9) e 13), a decorrere dall'11 gennaio 2027**;

I punti suddetti prevedono rispettivamente l'introduzione del nuovo articolo 21-*quater* della direttiva (UE) 2013/36, concernente l'obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi, e la sostituzione integrale del Titolo VI della medesima direttiva, recante disposizioni in materia di vigilanza prudenziale delle succursali di paesi terzi e di relazioni con i paesi terzi.

- applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punto 13), della presente direttiva, con riferimento agli **articoli 48-duodecies e 48-terdecies** della direttiva (UE) 2013/36, **a decorrere dall'11 gennaio 2026** e alle modifiche di cui all'articolo 1, punto 9), della presente direttiva, con riguardo all'**articolo 21-quater**, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2013/36, **a decorrere dall'11 luglio 2026**.

I sopra citato articoli 48-*duodecies* e 48-*terdecies* concernono rispettivamente le informazioni regolamentari e finanziarie sulle succursali di paesi terzi e sull'impresa principale e i formati e modelli *standard* e la frequenza delle segnalazioni.

Con riferimento quindi alla scadenza dei termini di delega si ricorda che l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee contenute nella legge di delegazione entro il termine di **quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive** (in tal caso sarebbe stato il 10 settembre 2025), ma **per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea** (la legge di delegazione europea 2024 è entrata in vigore il 10 luglio 2025), ovvero **scada nei tre mesi successivi** (come avviene nel caso di specie), il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge**.

Pertanto, secondo le disposizioni sopra citate **il termine di delega è fissato al 10 ottobre 2025** (ossia entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2024, posto che il termine fissato ai sensi del primo criterio sarebbe scaduto entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge di delegazione europea).

Tuttavia il comma 3 del medesimo articolo 31, ultimo periodo, stabilisce che qualora il termine per l'**espressione del parere parlamentare scada** nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o **successivamente**, questi ultimi **sono prorogati di tre mesi**.

Ricorrendo tale circostanza, ed essendo stato lo schema di decreto legislativo presentato il 10 ottobre 2025, **il termine di delega risulta quindi prorogato al 10 gennaio 2026**.

I principi di delega e i contenuti degli atti europei oggetto di recepimento

L'articolo 16 della legge n. 91 del 2025 definisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare per il recepimento della citata direttiva e per l'adeguamento ai regolamenti europei sopra indicati.

Nello specifico si tratta di:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) e alla legge n. 262 del 2005, recante disposizioni in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorità europee di vigilanza;

b) prevedere, se del caso, il **ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia** che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, dovrà fare riferimento alle norme tecniche e agli orientamenti di cui alla lettera precedente, anche allo **scopo di definire**, tra l'altro, la nozione di **fatturato rilevante** ai sensi delle successive lettere *g)* e *h)*;

c) prevedere che:

1) la valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali da parte dei competenti organi aziendali sia **svolta successivamente all'assunzione della carica**, nei casi previsti dal nuovo articolo 91, paragrafo 1-*bis*, della direttiva (UE) 2013/36.

Al riguardo, il citato articolo 91, paragrafo 1-*bis*, prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire che la suddetta valutazione sia successiva all'assunzione della carica da parte dei nuovi membri dell'organo di gestione qualora la maggioranza dei membri dello stesso debba essere interamente sostituita nello stesso momento da membri di nuova nomina e la valutazione antecedente all'assunzione delle funzioni determinerebbe una situazione in cui l'idoneità dei membri entranti sarebbe valutata dai membri uscenti.

A tal fine, si prevede che il Governo disponga le modifiche e le integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti, valutando, se opportuno, l'**estensione** delle disposizioni di recepimento del già richiamato articolo 91, nonché del nuovo articolo 91-*bis* della direttiva 2013/36/UE, **anche a intermediari ulteriori rispetto alle banche**.

A tale proposito, si rappresenta che il suddetto articolo 91-*bis* reca disposizioni concernenti i titolari di funzioni chiave degli enti e delle società di partecipazione finanziaria, nonché delle società di partecipazione finanziaria mista, e la valutazione della loro idoneità all'assolvimento delle funzioni medesime.

2) l'*output floor* sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

Il sopra citato articolo 92, paragrafo 3, definisce la modalità di calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento. In particolare, il secondo comma del medesimo paragrafo 3, prevede che, in deroga a quanto disposto dal primo comma, uno Stato membro possa decidere che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio sia l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente al paragrafo 4, per gli enti che fanno parte di un gruppo con un ente

impresa madre nello stesso Stato membro, a condizione che tale ente impresa madre o, nel caso di gruppi composti da un organismo centrale e da enti affiliati permanentemente, l'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati calcoli l'importo complessivo dell'esposizione al rischio conformemente al primo comma su base consolidata.

Sul punto, si evidenzia che l'*output floor* (su cui si veda il box relativo al Regolamento (UE) 2024/1623) è un elemento tra i più significativi delle riforme di Basilea 3 Plus, in quanto riduce la variabilità ingiustificata delle attività ponderate per il rischio tra gli enti, consolidando in tal modo la parità di condizioni e rafforzando il quadro prudenziale. L'introduzione di tale elemento muove dall'esigenza di ridurre l'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio e di rendere i coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio più comparabili. In tal modo, viene favorita la riduzione dell'eccessiva variabilità nel calcolo delle attività ponderate per i rischi, incentivando la trasparenza e la parità concorrenziale.

d) confermare, con riguardo alle fattispecie diverse da quelle previste dalla lettera precedente, l'individuazione della **Banca d'Italia** quale autorità preposta all'**esercizio delle opzioni** che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, in conformità di quanto disposto dall'[articolo 53](#) del TUB;

Il sopra richiamato articolo 53 reca disposizioni in materia di vigilanza regolamentare esercitata sulle banche da parte della Banca d'Italia.

Nello specifico, quest'ultima emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- l'adeguatezza patrimoniale;
- il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- le partecipazioni detenibili;
- il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

e) attribuire alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente all'adozione delle **misure prudenziali** ai sensi dell'[articolo 53-ter](#) del TUB, i poteri previsti dal nuovo [articolo 124, paragrafo 6](#), del regolamento (UE) n. 575/2013;

Il citato articolo 53-ter designa la Banca d'Italia quale autorità nazionale preposta all'adozione delle misure previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il quale, a sua volta, indica una serie di compiti e strumenti macroprudenziali che le competenti autorità nazionali sono tenute ad applicare in materia di riserva di capitale. Nello specifico, si prevede che, ove opportuno o ritenuto necessario, e fatto salvo il potere di intervento della BCE, le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate degli Stati membri partecipanti applicano i requisiti in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi

devono detenere al livello pertinente in conformità del pertinente diritto dell'Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticyclonica, e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistematici o macroprudenziali prevista dalle procedure di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva (UE) 2013/36, e fatte salve le procedure ivi stabilite, nei casi specificati nel pertinente diritto dell'Unione.

Inoltre, il suddetto articolo 124, paragrafo 6, reca disposizioni in materia di calcolo del rapporto esposizione/valore (*exposure-to-value* — ETV).

f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del TUB, recante disposizioni in **materia sanzionatoria**, alle **violazioni delle disposizioni** dettate in attuazione della direttiva (UE) 2014/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

g) apportare alla disciplina delle **sanzioni amministrative** di cui al predetto titolo VIII del TUB le **modifiche necessarie al recepimento** delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva (UE) 2013/36, come modificati dalla direttiva (UE) 2014/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

Si rammenta, al riguardo, che:

- l'articolo 65 reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative;
- l'articolo 66 reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative per le violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione o la cessione di partecipazioni rilevanti, trasferimenti rilevanti di attività e passività, fusioni o scissioni;
- l'articolo 67 reca altre disposizioni in materia sanzionatoria.

h) prevedere che le **penalità di mora** disciplinate dai predetti articoli 65, 66 e 67, possano essere **applicate su base giornaliera, settimanale o mensile**, e prevedere per le penalità di mora applicate su base giornaliera i seguenti **limiti edittali**, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:

- per le **persone fisiche**, da mille euro a 50 mila euro;
- per le **persone giuridiche**, da 2 mila euro a 50 mila euro ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando quest'ultimo è disponibile e determinabile, nonché superiore a 50 mila euro;

i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 145](#) del TUB il **procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora** di cui alla precedente lettera e la relativa **procedura di opposizione** dinanzi alla corte d'appello;

In merito, si ricorda che il richiamato articolo 145 disciplina la procedura sanzionatoria seguita dalla Banca d'Italia con riferimento alle violazioni previste dal titolo VIII del TUB.

l) assicurare il **corretto e integrale recepimento** delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva (UE) 2013/36, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, in materia di applicazione effettiva delle sanzioni amministrative e di altre misure amministrative e di esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti.

Sul punto, si evidenzia che il suddetto articolo 70 dispone che gli Stati membri assicurino che le autorità competenti, nel definire tipologia e livello delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative, prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- la gravità e la durata della violazione;
- il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, tra l'altro, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;
- l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
- il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- sanzioni penali precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile di tale violazione.

A tal fine, si prevede che il Governo disciplini:

- la **concorrenza di sanzioni penali e amministrative** relative al medesimo fatto, al fine di consentire l'applicazione del cumulo laddove strettamente necessario per la tutela di obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma restando l'esigenza di **proporzionalità** complessiva dell'intervento sanzionatorio;

- le **comunicazioni tra autorità competenti e autorità giudiziaria** indispensabili ai fini della concertazione dei rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;
- m) apportare alla normativa vigente tutte le **modificazioni e le integrazioni** occorrenti ad assicurare il **coordinamento** con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
- n) apportare alla disciplina degli **intermediari finanziari iscritti nell'albo** previsto dall'[articolo 106](#) del TUB, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

I contenuti della Direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la Direttiva 2013/36/UE su vigilanza bancaria, sanzioni, succursali di Paesi terzi e rischi ESG

La [Direttiva \(UE\) 2024/1619, che modifica la Direttiva 2013/36/UE su vigilanza bancaria, sanzioni, succursali di Paesi terzi e rischi ESG \(ambientali, sociali e di governance\)](#) è composta da quattro articoli.

È stata emanata per raggiungere una serie di obiettivi – su tutti, l'aumento del **controllo sulle succursali di paesi terzi**, il **rafforzamento dei poteri di supervisione** e l'**integrazione dei rischi ESG** nel sistema bancario – accomunati dall'esigenza di **armonizzare** il quadro di **vigilanza bancaria**.

Le modifiche intendono, innanzitutto, rafforzare **l'indipendenza** delle autorità di vigilanza attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi tra il loro personale e gli enti supervisionati. In particolare, la direttiva prevede periodi di incompatibilità, il divieto di negoziare strumenti emessi da entità sottoposte a vigilanza e una durata massima dell'incarico per i membri pertinenti degli organi di *governance*, nonché la presentazione, da parte del personale, di una dichiarazione di interessi su base annuale.

In secondo luogo, la Direttiva intende regolamentare la prestazione di servizi bancari di base da parte di imprese stabilite in Paesi terzi.

Tali imprese devono stabilire una **succursale in uno Stato membro**, la quale necessita di **un'autorizzazione** in conformità al diritto eurounitario. Tuttavia, le disposizioni non intendono pregiudicare il consumo di servizi bancari al di fuori

dell’Unione europea, soprattutto in caso di esclusiva iniziativa di clienti verso un’impresa stabilita in Paese terzo.

Per rendere più efficace la vigilanza sulle richiamate succursali, la Direttiva stabilisce obblighi di coordinamento con l’autorità di vigilanza presente nel Paese terzo. Altresì, le succursali sono suddivise in base al **rischio** per la stabilità finanziaria in due classi: la classe 1 comprende le succursali a rischio elevato; mentre la classe 2 contiene quelle piccole, non complesse e che non comportano un rischio significativo per la stabilità finanziaria. Gli enti classificati in **classe 1** necessitano di **requisiti** sulla dotazione di capitale, deposito di attività liquide e di *governance* della succursale **più stringenti**.

In terzo luogo, la direttiva prevede che gli Stati membri in sede di recepimento dispongano **sanzioni amministrative** effettive, proporzionate e dissuasive, nonché penalità di mora, in caso di violazioni delle norme di derivazione eurounitaria in materia di vigilanza prudenziale.

In quarto luogo, la normativa fissa requisiti minimi dei poteri di vigilanza prudenziale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo sulle **operazioni rilevanti** – fusioni, scissioni, acquisizioni – poste in essere dagli enti creditizi, i quali sono tenuti a **notificare** alle autorità competenti tali operazioni per metterle in condizione di svolgere i doverosi controlli.

In quinto luogo, la Direttiva (UE) 2024/1619 intende includere **i rischi ambientali, sociali e di governance** (ESG) – che possono avere significative ripercussioni sulla stabilità dei singoli enti e del sistema finanziario nel suo complesso – nelle attività di **vigilanza**, inclusi il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress di tali rischi.

In più si prevede che, se le autorità competenti ritengono che i rischi connessi ai cambiamenti climatici possano avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale degli Stati membri, sarà possibile introdurre un coefficiente della riserva di capitale volto alla copertura di tali rischi, se le autorità lo ritengono efficace e proporzionato.

In sesto luogo, la Direttiva introduce l’obbligo per gli enti con **esposizioni** dirette o indirette **alle cripto-attività** o che forniscono servizi correlati alle cripto-attività di implementare **processi** e pratiche di **gestione dei rischi** tecnologici, informatici, legali, di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I medesimi enti sono sottoposti alle necessarie azioni di vigilanza, se le autorità ritengono insufficienti i suddetti sistemi di gestione dei rischi.

In settimo luogo, la normativa europea interviene per **armonizzare la valutazione** dell’idoneità, in termini di **professionalità e onorabilità**, dei **membri** degli organi di gestione, dell’**alta dirigenza** e dei **titolari di funzione chiave** degli enti creditizi, introducendo norme procedurali per la citata valutazione effettuata dagli enti competenti.

Da ultimo, armonizza e semplifica le procedure per la fissazione delle **riserve di capitale a fronte del rischio sistematico**, attraverso una procedura di **notifica**, da parte delle autorità di vigilanza presenti nei Paesi membri.

I contenuti del Regolamento (UE) 2024/1623

Il [**regolamento \(UE\) 2024/1623**](#) (“CRR3”), concerne i **requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor**, il cui testo è in vigore dal 9 luglio 2024, è composto da 2 articoli.

L’articolo 1 introduce modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, mentre l’articolo 2 reca delle disposizioni sull’entrata in vigore e l’applicazione di tali modifiche.

Il regolamento *de quo* è stato adottato in attuazione della c.d. **“riforma di Basilea III”** (denominata anche **“Basilea III+”** o **“Basilea IV”**) concordata nel 2017, al fine di rafforzare la resilienza del settore bancario europeo.

Si ricorda che il **Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria** (CBVB) è il principale organismo di definizione degli *standard* internazionali per la regolamentazione prudenziale del settore bancario, il cui mandato consiste nel rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi bancarie a livello mondiale allo scopo di accrescere la stabilità finanziaria.

In tale contesto, il CBVB ha definito **tre accordi successivi** di **regolamentazione bancaria internazionale (Basilea I, II e III)**, con l’obiettivo di garantire che le banche e gli altri enti creditizi mantengano un livello di capitale e liquidità sufficiente per adempiere i loro obblighi e assorbire perdite inattese.

Con la riforma di Basilea III si vuole, altresì, rafforzare la regolamentazione prudenziale e la gestione dei diversi rischi che gli intermediari creditizi hanno dovuto fronteggiare con la crisi finanziaria mondiale del 2008-2009, la cui attuazione è stata, poi, rallentata dalla crisi pandemica COIVD-19.

In particolare, da un’analisi condotta dal CBVB in conseguenza di tali crisi, è emersa la necessità di:

- (a) ridurre la variabilità dei requisiti patrimoniali calcolati utilizzando i modelli interni, talvolta non giustificata dalle differenze tra i rischi sottostanti;
- (b) incrementare l’affidabilità e la comparabilità dei coefficienti patrimoniali degli intermediari creditizi;
- (c) introdurre un presidio dedicato sul c.d. “rischio modello”.

Inoltre, come evidenziato al considerando (7), il CBVB ha riscontrato che l’attuale metodo standardizzato utilizzato dagli intermediari creditizi per calcolare i propri requisiti patrimoniali non è sufficientemente sensibile al rischio di credito in diversi settori e tale circostanza comporta, quale conseguenza, misurazioni imprecise o inadeguate, troppo elevate o troppo basse, dei requisiti patrimoniali.

A tale riguardo, si ricorda che, in attuazione di Basilea II, il regolamento (UE) n. 575/2013 ha introdotto tre diversi metodi per il calcolo della dotazione minima di capitale che gli enti creditizi devono mantenere a fronte del rischio di credito: **metodo standardizzato** (le ponderazioni di rischio dipendono dal *rating* esterno assegnato alla controparte) e **metodi basati sui rating interni** (c.d. *“internal-rating-based”* o *“metodi IRB”*).

Questi ultimi - che possono essere adottati previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza competente (Banca d’Italia) - si distinguono in: (i) metodo “di base” e (ii)

metodo “avanzato” in relazione ai parametri di rischio che gli intermediari creditizi stimano al proprio interno.

In particolare, rilevano i seguenti elementi nell’utilizzo dei metodi basati su modelli interni:

1) le componenti di rischio: la probabilità di *default*, la perdita in caso di *default*, la perdita attesa (ove rilevante), il fattore di conversione creditizia e la scadenza;

2) i requisiti minimi, organizzativi e quantitativi, che devono essere rispettati;

3) le funzioni di ponderazione del rischio, fissate dalla normativa, in base alle quali le componenti di rischio vengono trasformate in requisiti patrimoniali e quindi in attività ponderate per il rischio.

A margine della disciplina generale vengono identificati requisiti patrimoniali relativi a specifici rischi. Con riferimento al **rischio di credito** vengono stabiliti i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione del rischio rispetto a specifiche esposizioni. Oltre agli accantonamenti di capitale (requisiti di fondi propri) relativi al rischio di credito, vengono dettagliati i criteri per la valutazione e gli accantonamenti relativi al **rischio operativo**, al **rischio di mercato**, al **rischio di regolamento** e alla **leva finanziaria**.

Tanto premesso, tra le principali novità del regolamento (UE) 2024/1623 si segnalano le seguenti.

Introduzione del c.d. “*Output Floor*”

La principale novità concerne l’introduzione di un **limite minimo** c.d. “*Output Floor*” ai requisiti patrimoniali calcolati tramite modelli interni, stabilendo che questi non possano scendere al di sotto di una certa percentuale (**72,5 per cento**) dei requisiti calcolati con metodi standardizzati. Nel considerando (6) si precisa che tale limite dovrebbe essere applicato a **tutti i livelli di consolidamento (individuale, subconsolidato e consolidato)**, a meno che uno Stato membro ritenga che tale obiettivo possa essere conseguito efficacemente in altri modi (ad esempio, per i gruppi cooperativi con un organismo centrale e gli enti affiliati situati in tale Stato membro).

Modelli per la misurazione del rischio di credito

Sono state riviste le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali per il **rischio di credito**, con l’obiettivo di aumentare la sensibilità al rischio e l’affidabilità dei modelli utilizzati.

Nello specifico, con particolare riguardo al metodo *standard*, il regolamento prevede le seguenti modifiche:

- (a) le percentuali applicabili per il calcolo del valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio passano da 4 a 5: (i) 100 per cento, per gli elementi di cui alla categoria (*bucket*) 1; (ii) 50 per cento, per gli elementi di cui alla categoria 2; (iii) 40 per cento, per gli elementi di cui alla categoria 3; (iv) 20 per cento, per gli elementi di cui alla categoria 4; (v) 10 per cento, per gli elementi di cui alla categoria 5 (modifiche all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013);
- (b) per le **esposizioni prive di rating** esterno viene rivista l’assegnazione dei **fattori di ponderazione del rischio (RWA)**;
- (c) viene introdotto un periodo transitorio per le imprese senza *rating* (*investment grade*) per evitare un impatto eccessivo sull’accesso al credito;

- (d) **incremento dei fattori di ponderazione per le esposizioni a strumenti di capitale:** dal 100 per cento al 250 per cento, per le esposizioni in *equity* e 400 per cento, per le esposizioni non quotate nei confronti di imprese di *venture capital* e *private equity* con significativi *capital gain* di breve termine. Si introducono clausole di *grandfathering* (ossia il mantenimento delle regole precedenti per alcune situazioni esistenti) per le partecipazioni strategiche detenute in un lasso di tempo predefinito in società e imprese di assicurazione soggette ad influenza notevole;
- (e) assegnazione di un **fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento** alle esposizioni in strumenti di capitale verso Banche centrali;
- (f) modifica di altri fattori di ponderazione del rischio (*RWA*) con particolare riguardo alle **esposizioni garantite da immobili**. Più precisamente, la valorizzazione dei relativi *RWA* dipende dalla tipologia degli immobili finanziati (residenziali, commerciali e industriali, costruzione e sviluppo di immobili derivanti dall'acquisto di terreni) e dalla capacità degli stessi di generare flussi di cassa aggiuntivi.

Con riferimento ai metodi basati su modelli interni, vengono incrementate le tipologie di esposizioni creditizie.

Modelli per la misurazione del rischio operativo

Viene introdotto un **nuovo metodo standardizzato** per il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al **rischio operativo**, sostituendo i precedenti metodi basati su indicatori interni. Più precisamente, nel considerando (46) si precisa che il nuovo metodo standardizzato combina un indicatore che si basa sulle dimensioni dell'attività di un ente (c.d. “*Business Indicator Component – BIC*”) con un indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di tale ente riconducibile agli ultimi 10 anni (c.d. “*Internal Loss Multiplier – ILC*”).

Modelli per la misurazione del rischio di mercato

Si apportano modifiche al quadro normativo per il **rischio di mercato**, allineando le disposizioni agli *standard* internazionali e introducendo requisiti più rigorosi per le attività di *trading*, mediante utilizzo dei seguenti metodi:

- (i) **metodo standard semplificato**, utilizzabile quando il rischio di mercato dell'ente creditizio è contenuto;
- (ii) **nuovo metodo standard alternativo**, la cui valutazione è condizionata da alcuni parametri;
- (iii) **metodo interno alternativo**, utilizzabile solo in caso di superamento di specifici *test*.

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

Si revisiona il calcolo del rischio di CVA per allinearla ai principi di Basilea III, mantenendo delle esenzioni per le operazioni con alcune controparti (es. enti pubblici, piccole imprese).

Trattamento prudenziale delle cripto-attività

Secondo il considerando (59), la Commissione dovrebbe presentare entro il 30 giugno 2025 una proposta legislativa per attuare il nuovo *standard*, pubblicato dal CBVB nel mese di dicembre 2022, per il trattamento prudenziale delle esposizioni alle cripto-attività, nonché per specificare il trattamento prudenziale applicabile a

tali esposizioni durante il periodo transitorio fino all'attuazione del principio (la data raccomandata di applicazione dello *standard* è il 1° gennaio 2025).

Si introduce la definizione di cripto-attività, *token* di moneta elettronica e attività tradizionale tokenizzata e vengono definiti nuovi requisiti patrimoniali, in particolare:

(a) alle cripto-attività non garantite da *asset* tradizionali si attribuisce un **fattore di ponderazione del rischio del 1,250 per cento**;

(b) le cripto-attività tokenizzate vengono trattate in base all'*asset* sottostante.

Obblighi di informativa e trasparenza

Il considerando (52) prevede la creazione di una **piattaforma web centralizzata** per la pubblicazione delle informazioni prudenziali degli enti creditizi.

In aggiunta, al considerando (54) si prevedono nuove **segnalazioni obbligatorie per il rischio legato a fattori ambientali, sociali e di governance** (*environmental, social and governance* — ESG): (i) classificazione delle esposizioni ai combustibili fossili e (ii) monitoraggio delle esposizioni bancarie a rischi ambientali e climatici.

Sebbene il Regolamento entri in vigore il **1° gennaio 2025**, alcune disposizioni specifiche, come quelle relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, avranno un periodo di transizione **e saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2026**.

Questo approccio di applicazione graduale del CRR3 mira a garantire una transizione equilibrata per le istituzioni finanziarie, consentendo loro di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti e assicurando al contempo la stabilità del sistema finanziario dell'Unione Europea.

Articolo 1

*(Modifiche al Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia)*

L’articolo 1 dispone la **revisione** delle **disposizioni** del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono ivi previste modifiche **riferite alla disciplina delle banche e dei gruppi bancari di Stato terzo**, al segreto d’ufficio e alla **collaborazione tra autorità** nonché al quadro normativo relativo **agli esponenti e ai responsabili delle principali funzioni aziendali**. Inoltre, sono previste ulteriori modifiche riguardanti: (i) la disciplina sulle **fusioni e scissioni**; l’introduzione di una specifica disciplina sulle **partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività**; (ii) la disciplina sui **gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata**; (iii) le **sanzioni amministrative e le penalità di mora** di cui si introduce apposita disciplina e procedimento.

L’articolo 1, comma 1, alle lettere **da a) a rrr**), introduce delle modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#), al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alla [direttiva \(UE\) 2024/1619](#) (CRD VI) e al [regolamento \(UE\) 2024/1623](#) (CRR III).

Con le modifiche al TUB si dà altresì attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega di cui all’articolo 16 della [legge n. 21 del 2024](#).

Le modifiche proposte dall’articolo 1 del decreto legislativo *de quo* sono riconducibili alle seguenti aree:

- a) introduzione di una disciplina di dettaglio sull’operatività in Italia delle banche e dei gruppi bancari di Stato terzo;
- b) revisione della disciplina in materia di segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità;
- c) revisione della disciplina sugli esponenti aziendali e sui responsabili delle principali funzioni;
- d) revisione della disciplina sulle fusioni e scissioni ed introduzione di una specifica disciplina sulle partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività;
- e) revisione della disciplina sui gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata;

f) modifiche alla disciplina delle sanzioni e delle altre misure amministrative.

Si riportano a seguire le principali modifiche di cui alle **lettere da a) a rrr**) dell'**articolo 1, comma 1**.

Si evidenzia che sono presenti modifiche di adeguamento e coordinamento della disciplina vigente, come per ciò che concerne le disposizioni e i riferimenti relativi alle banche extracomunitarie, che sono abrogati, modificati e sostituiti dagli interventi normativi in esame. Ad esempio, alla **lettera g)** sono abrogate le previsioni afferenti alla possibilità per le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale di stabilire altre succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

a) Introduzione di una disciplina di dettaglio sull'operatività in Italia delle banche e dei gruppi bancari di Stato terzo

La **lettera a)**, introduce tra le definizioni del Testo unico quella di “**banca di Stato terzo**”, definendola come “ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell’articolo 14 o dell’articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5”⁸.

Stante la definizione suddetta, le **modifiche** previste concernono tra l’altro la **disciplina in materia di libera prestazione dei servizi bancari**, stabilendo che **le banche e i gruppi bancari di Stato terzo devono**, salvo specifiche esenzioni, **stabilire una succursale in Italia** per lo svolgimento di e attività di raccolta di depositi o altri fondi con obbligo di restituzione, di concessione di prestiti e di rilascio di garanzie e impegni di firma.

La **lettera d)** stabilisce, tra l’altro, l’**abrogazione** della disposizione (articolo 14, comma 4 TUB) per la quale lo **stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo debba essere autorizzato** dalla Banca d’Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni.

Tale autorizzazione viene normata nell’articolato conseguentemente alle modifiche apportate dall’**articolo 14-bis “Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo”**, introdotto dalla **lettera e**).

L'anzidetto **articolo 14-bis, introdotto dalla lettera e), dispone che:**

- una banca di Stato terzo deve presentare domanda di **autorizzazione per stabilire una succursale** nel territorio della Repubblica;
- nel rispetto di quanto stabilito relativamente alle banche di paesi terzi dall'articolo 29-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n.58 del 1998, una banca di Stato terzo è soggetta **all'obbligo di stabilire una succursale per l'esercizio nel territorio della Repubblica di determinate attività.**

In particolare, le attività riconducibili all'obbligo di cui all'articolo 14-bis sono quelle di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting") nonché rilascio di garanzie e di impegni di firma, da parte di una banca di Stato terzo ai sensi del presente articolo.

Sono esenti dal suddetto obbligo le attività prestate nei confronti di:

- 1) banche;
- 2) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;
Nelle fattispecie sopra indicate si applica la disciplina sulla libera prestazione di servizi, previa autorizzazione della Banca d'Italia, di cui all'articolo 14, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- 3) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come definiti ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgono di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.

- **Le condizioni richieste affinché la Banca d'Italia possa autorizzare lo stabilimento di una succursale** di banca di Stato terzo sono:
 - a) che la banca dello Stato terzo, nello Stato terzo in cui è stabilita, è autorizzata e sottoposta a vigilanza all'esercizio delle attività per le quali chiede autorizzazione;
 - b) la presentazione di un programma che riporti l'indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale;

- c) la ricezione da parte dell'autorità di vigilanza competente nello Stato terzo della notifica dell'istanza e del programma di attività anzidetto;
 - d) l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza competente nello Stato terzo che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti previsti dalle norme dello Stato terzo inerenti alla solidità patrimoniale nonché all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;
 - e) il **rispetto dei requisiti di cui al nuovo Titolo III, capo I-bis**, introdotto dalla **lettera t)** del comma 1, dell'articolo in esame (*si veda lettera t) per ulteriori dettagli*), in materia di Succursali di banche di Stato terzo;
 - f) l'assenza di ostacoli allo scambio di informazioni ai fini della vigilanza tra la Banca d'Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;
 - g) l'assenza di fondati motivi per ritenere che l'utilizzo della succursale sia connesso al riciclaggio ovvero al finanziamento del terrorismo.
- **L'autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, tenendo anche conto della condizione di reciprocità;
- **L'operatività delle succursali** delle banche di Stato terzo autorizzate in Italia **non può avvenire al di fuori del territorio della Repubblica**. Non sono soggette a tale limitazione le operazioni di provvista infragruppo effettuate con altre succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea nonché le operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgono di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali;
- **La Banca d'Italia conclude accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo prima dell'inizio delle attività** della succursale nel territorio della Repubblica. Tale previsione è da considerarsi relativa alle sole **succursali qualificate**, laddove non è applicabile per quelle non qualificate ai sensi dall'articolo 58-ter, comma 1;

L'articolo 58-*ter* è compreso nel **Titolo III, capo I-bis**, introdotto dalla **lettera t)** del comma 1, dell'articolo in esame (*si veda lettera t) per ulteriori dettagli*), in materia di succursali di banche di Stato terzo.

- La **Banca d'Italia pronuncia la decadenza dall'autorizzazione** se entro 12 mesi dal rilascio l'autorizzazione stessa non sia stata utilizzata, se l'autorizzazione è stata oggetto di espressa rinuncia ovvero nel caso in cui le attività della succursale siano cessate per un periodo superiore a sei mesi. Nel caso di decadenza dall'autorizzazione **rimangono inalterati nei confronti della succursale i poteri delle autorità creditizie** previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993.
- La **Banca d'Italia dispone la revoca dell'autorizzazione** al verificarsi di una o più delle **condizioni** a seguire:
 - a) il venir meno delle condizioni sulla base delle quali era avvenuto il rilascio delle autorizzazioni;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione è avvenuto mediante la presentazione di false dichiarazioni o altre irregolarità;
 - c) il mancato rispetto dei requisiti prudenziali definiti dalle norme dello Stato terzo da parte della banca dello Stato terzo o del suo gruppo. La Banca d'Italia procede in tal senso anche qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che i suddetti requisiti non siano rispettati o per ritenere che saranno violati nei dodici mesi successivi;
 - d) il venir meno della capacità della succursale di garantire il soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti dei creditori, con particolare riferimento alla sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;
 - e) Con riferimento alla succursale ovvero alla banca dello Stato terzo ovvero al suo gruppo, la presenza di fondati motivi per sospettare che abbiano avuto luogo o siano in corso operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia procede parimenti anche qualora ci siano fondati motivi per ritenere che sia aumentato il rischio in tal senso.
 - f) Abbia luogo una violazione conseguente all'inosservanza delle norme e disposizioni richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a);
 - g) Qualora non sia presentata domanda di autorizzazione all'attività bancaria nei casi previsti dall'articolo 58-*septies* o qualora l'autorizzazione sia negata.

L'articolo 58-*septies* è compreso nel **Titolo III, capo I-bis**, introdotto dalla **lettera t)** del comma 1, dell'articolo in esame (*si veda lettera t)*

per ulteriori dettagli), in materia di Succursali di banche di Stato terzo.

Nel caso di revoca all'autorizzazione, così come di pronuncia di decadenza, **rimangono fermi nei confronti della succursale i poteri delle autorità creditizie** previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993. La revoca è disposta, altresì, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95.

- Le **disposizioni attuative** del presente articolo sono **emanate dalla Banca d'Italia.**

La **lettera g)** riforma le previsioni concernenti la libera prestazione di servizi (articolo 16 TUB), stabilendo che le **banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali, previa comunicazione alla Banca d'Italia che individua le condizioni necessarie richieste.** Qualora non siano soddisfatte le anzidette condizioni la Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività.

Le **disposizioni attuative** riferite alla disciplina in materia di libera prestazione di servizi sono **emanate dalla Banca d'Italia.**

La **lettera t)** introduce al Titolo III, dopo il capo I, il **Capo I-bis** “**Succursali di banche di Stato terzo**”, articolato in una **prima sezione** concernente la **classificazione e il regime applicabile** (articoli da 58-ter a 58-quater) e una **seconda sezione** contenente disposizioni in materia di **vigilanza** (articoli da 58-quinquies a 58-septies).

Sinteticamente si può evidenziare, con riferimento alla sezione I, che:

- L'**articolo 58-ter** riporta i **criteri necessari** affinché una succursale di banca di Stato terzo possa essere considerata **succursale qualificata.** Tra questi si contempla, tra l'altro, che la banca di Stato terzo deve essere stabilita in uno Stato terzo che applichi norme prudenziali e disponga di un sistema di vigilanza almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013. Nel medesimo articolo 58-ter si prevede, altresì, che la **Banca d'Italia** con disposizioni di carattere generale conformi alla normativa dell'Unione europea **definisca i criteri per la classificazione delle succursali di banche di Stato terzo in due distinte classi;**
- L'**articolo 58-quater** stabilisce che alle **succursali qualificate**, di cui all'articolo 58-ter, si applicano i **requisiti di cui nella successiva seconda sezione** del Capo I-bis, laddove le **altre succursali** sono sottoposte agli anzidetti requisiti **limitatamente a quanto non disciplinato dal Capo I.**

Con riferimento alla sezione II si evidenzia in breve che:

- L'**articolo 58-quinquies** contiene **norme in materia di vigilanza**. Le disposizioni ivi contenute trattano, tra l'altro, l'**invio alla Banca d'Italia**, da parte delle succursali di banche di Stato terzo, delle **segnalazioni periodiche e degli altri dati e documenti richiesti** (con la previsione ulteriore che la Banca d'Italia possa chiedere informazioni al personale delle succursali nonché ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale), i **sistemi interni di segnalazione delle violazioni**, i **poteri attribuiti alla Banca d'Italia di emanare disposizioni di carattere generale** riferite a determinati ambiti nonché di **convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il personale**, potendo disporre altresì la **rimozione di una o più persone preposte alla direzione** qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali.
- L'**articolo 58-sexies** contiene norme attinenti ai **requisiti patrimoniali e di liquidità**. Le disposizioni concernono le **garanzie richieste** alla succursale di banche di Stato terzo e, in particolare il **conto di garanzia presso il quale** la succursale di Stato terzo **deve depositare** gli strumenti e le attività costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali, e disciplinano tali strumenti definendo anche le modalità di costituzione, i casi di utilizzo, il regime di impignorabilità e le autorizzazioni necessarie da parte della Banca d'Italia per ridurre o modificarne la consistenza e per disporne il trasferimento.

La Banca d'Italia emana le disposizioni attuative del seguente articolo.

- L'**articolo 58-septies** afferisce ai **poteri di vigilanza** riconosciuti alla Banca d'Italia e alle **misure attuabili** in tale ambito. Si dispone che le **succursali devono adottare tempestivamente le misure richieste**, che possono interessare, ad esempio, il rafforzamento dei requisiti patrimoniali e di liquidità, la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi nonché il rispetto di ulteriori obblighi di segnalazione e trasparenza.

Requisiti ulteriori possono essere richiesti alle succursali considerate aventi rilevanza sistemica.

È inoltre ivi riportato che, sulla base di **determinate condizioni e dopo aver già applicato le misure previste qualora ritenute sufficienti**, la **Banca d'Italia può richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione all'attività bancaria**, previa consultazione dell'ABE e delle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato ha stabilito altre succursali o banche.

La Banca d'Italia emana le disposizioni attuative del seguente articolo.

b) Revisione della disciplina in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

Viene altresì riformato il **quadro normativo afferente all'istituto del segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità** (articolo 7 del TUB), prevedendo che autorità prudenziali e tributarie possano scambiarsi informazioni.

La **lettera b)** disciplina l'estensione delle **possibilità** e degli **obblighi di comunicazione per la Banca d'Italia**, con riferimento alle **informazioni e i dati in suo possesso in ragione della sua attività di vigilanza**.

Nello specifico le novelle introdotte stabiliscono per la Banca d'Italia:

- la possibilità di comunicare **informazioni in forma sommaria o aggregata**;
- la **non opponibilità del segreto d'ufficio all'amministrazione finanziaria** nel corso delle attività di controllo volte ad accertare **illeciti fiscali**;
- la possibilità di scambio di informazioni con autorità amministrative o giudiziarie **anche nell'ambito di situazioni di crisi**, oltre che nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata o ad **altri soggetti operanti nel settore finanziario**.

La **lettera gg)** dispone una modifica all'articolo 69, comma 1-*bis*, lettere *b)* e *c)* a seguito della quale, nell'ambito degli **accordi di collaborazione e coordinamento definiti dalla Banca d'Italia con le autorità competenti per agevolare la vigilanza su base consolidata** nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea, **la possibilità di ripartizione di specifici compiti e deleghe di funzioni non concerne le società strumentali** controllate dalle società di partecipazione finanziaria e dalle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.

c) Revisione della disciplina sugli esponenti aziendali e sui responsabili delle principali funzioni

La lettera i) riforma la normativa in materia di **esponenti aziendali** (articolo 26 TUB), riformando, tra l'altro, i contenuti del decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, con cui sono definiti i criteri di idoneità richiesti** ai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche, ricoprendendo nella disciplina **anche i responsabili delle principali funzioni aziendali**.

Tra le modifiche introdotte, si prevede che:

- tra i criteri di idoneità sia compresa l'**indipendenza di giudizio**;
- si tenga conto **della disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi** nei limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche;
- i **requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali** delle banche, come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, articolo 16;
- vi siano differenti **tempistiche** a cui gli organi di amministrazione e controllo delle banche devono attenersi per effettuare **la valutazione di idoneità dei propri componenti e di adeguatezza complessiva dell'organo**, distinguendo i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- **la Banca d'Italia valuti**, nei temi e modi da essa stabiliti, l'**idoneità** degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza nonché il rispetto dei **limiti al cumulo degli incarichi** tenendo conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT; valuti, inoltre, **se i requisiti continuino a essere soddisfatti** nel caso vi siano fondati motivi per sospettare che abbiano avuto luogo o siano in corso operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia procede parimenti anche qualora ci siano fondati motivi per ritenere che sia aumentato il rischio in tal senso.

La lettera uu) in materia di obblighi dei sistemi di garanzia stabilisce che **ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia** non si applichi la disposizione riferita agli esponenti aziendali in materia di idoneità allo svolgimento dell'incarico

(articolo 26 TUB, comma 4) che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

La **lettera ggg**) dispone che, con riferimento ai **soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza**, a questi si applichino anche le disposizioni di cui ai nuovi commi 5-bis e 6-bis dell'articolo 26 (introdotti dalla lettera *i*) dell'articolo in esame), in materia di **idoneità allo svolgimento dell'incarico**. Brevemente, i commi anzidetti dispongono che vi siano differenti **tempistiche** a cui gli organi di amministrazione e controllo delle banche devono attenersi per effettuare **la valutazione di idoneità dei propri componenti e di adeguatezza complessiva dell'organo**, distinguendo i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione (5-bis) nonché che la **Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di idoneità continuino a essere soddisfatti** nel caso vi siano fondati motivi per sospettare che abbiano avuto luogo o siano in corso operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia procede parimenti anche qualora ci siano fondati motivi per ritener che sia aumentato il rischio in tal senso (6-bis).

La **lettera hhh**) interviene sulla disciplina afferente al **rilascio dell'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'emissione di moneta elettronica** da parte di soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali.

Si prevede, tra i **requisiti richiesti** per il suddetto rilascio, che i **soggetti responsabili del patrimonio** destinato per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali, nonché per l'attività di emissione di *token* di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività, siano soggetti alle previsioni di cui all'articolo 26 in materia di **idoneità allo svolgimento dell'incarico**, limitatamente ai **requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio**.

La **lettera iii)** sostituisce il comma 1-bis) dell'articolo 114-*quinquies*.3.

La nuova formulazione, rispetto alla vigente, dispone che **ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica** si applichino le norme in materia di **requisiti richiesti** per l'idoneità allo svolgimento dell'incarico riferite agli **esponenti aziendali** e ai **responsabili delle principali funzioni aziendali** (articolo 26 TUB), **ad eccezione di quanto riferito ai criteri di indipendenza di**

giudizio degli esponenti, di cui alla lettera *d-bis*), comma 3, articolo 26, introdotta dalla lettera *i*) dell'articolo in esame.

La norma vigente contempla, previsione confermata nella nuova formulazione, che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica non si applichino quanto riferito ai criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo nonché ai limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, di cui rispettivamente alle lettere *c*) ed *e*) dell'articolo 26, comma 3.

Le modifiche di cui alla lettera *iii*) riguardano altresì il decreto, di cui all'articolo 26, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua i requisiti richiesti agli **esponenti aziendali** e ai **responsabili delle principali funzioni aziendali**, stabilendo che il decreto **possa prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio** di cui allo stesso articolo 26, tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché della natura specifica dell'attività svolta.

La lettera *III*) tratta la disciplina relativa all'**autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento** rilasciata dalla Banca d'Italia a soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali. In particolare, la modifica introdotta riforma le condizioni richieste ai fini dell'autorizzazione prevedendo che, con riferimento all'individuazione di **uno o più soggetti responsabili del patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali**, a questi si applicano le previsioni normative in materia di **idoneità allo svolgimento dell'incarico**, di cui all'articolo 26, limitatamente ai **requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio**.

La lettera *mmm*) sostituisce il comma 1-*bis*) dell'articolo 114-*undecies*.

La nuova formulazione, rispetto alla vigente, dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applichino le norme in materia di **requisiti** richiesti per l'idoneità allo svolgimento dell'incarico riferite agli **esponenti aziendali** e ai **responsabili delle principali funzioni aziendali** (articolo 26 TUB), **ad eccezione di quanto riferito ai criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti**, di cui alla lettera *d-bis*), comma 3, articolo 26, introdotta dalla lettera *i*) dell'articolo in esame.

La norma vigente contempla, previsione confermata nella nuova formulazione, che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica non si applichino quanto riferito ai criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca,

e di adeguata composizione dell'organo nonché ai limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, di cui rispettivamente alle lettere *c*) ed *e*) dell'articolo 26, comma 3.

Le modifiche introdotte riguardano altresì il decreto, di cui all'articolo 26, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua i requisiti richiesti agli **esponenti aziendali** e ai **responsabili delle principali funzioni aziendali**, stabilendo che il decreto **possa definire i criteri di competenza e indipendenza di giudizio**, tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché della natura specifica dell'attività svolta e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi.

d) Revisione della disciplina sulle fusioni e scissioni ed introduzione di una specifica disciplina sulle partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività

Si revisiona la disciplina delle seguenti **operazioni straordinarie** societarie **che coinvolgono** i soggetti sottoposti a vigilanza (**banche e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo**):

- i. **fusioni e scissioni;**
- ii. **operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni rilevanti;**
- iii. **trasferimenti rilevanti di attività e passività.**

Al considerando (9), la direttiva (UE) 2024/1619 chiarisce che le autorità di vigilanza degli enti creditizi (e degli altri soggetti sottoposti a vigilanza) dovrebbero essere informate nel caso in cui operazioni rilevanti effettuate da un'entità sottoposta a vigilanza, ivi compresi le acquisizioni di partecipazioni rilevanti in soggetti del settore finanziario o non finanziario da parte di entità sottoposte a vigilanza, i trasferimenti rilevanti di attività e passività da o verso entità sottoposte a vigilanza e **le fusioni e le scissioni che coinvolgono entità sottoposte a vigilanza**, sollevino preoccupazioni in merito al profilo prudenziale di tale entità o circa possibili attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. **Le autorità nazionali competenti dovrebbero** inoltre **avere il potere di intervenire in casi di acquisizioni di partecipazioni rilevanti, fusioni o scissioni.**

Inoltre, al considerando (10) si chiarisce che per garantire la proporzionalità ed evitare indebiti oneri amministrativi, i poteri aggiuntivi delle autorità competenti dovrebbero applicarsi solo alle operazioni considerate rilevanti. **Solo le operazioni di fusione o scissione dovrebbero essere trattate automaticamente come operazioni rilevanti**, poiché è probabile che l'entità di nuova costituzione presenti un profilo prudenziale significativamente diverso da quello delle entità inizialmente coinvolte nella fusione o nella scissione. Inoltre **le entità non dovrebbero concludere operazioni di fusione o scissione prima che le autorità competenti**

abbiano espresso un parere positivo. Le acquisizioni di partecipazioni, se considerate rilevanti, dovrebbero essere valutate dall'autorità competente interessata sulla base di una procedura di approvazione tacita.

i. Operazioni di fusione e scissione

Con specifico riferimento alle **operazioni straordinarie di fusione e scissione** che coinvolgono banche e società a partecipazione finanziaria mista, si introducono alcune modifiche alle vigenti disposizioni del TUB, al fine di disporre un generalizzato **obbligo di preventiva notifica alla Banca d'Italia del progetto di fusione (scissione)**, in modo che quest'ultima possa **autorizzarne** l'operazione.

In tal senso, si introducono delle modifiche all'**articolo 57** (rubricato “**Fusioni e scissioni**”) del TUB (**lettera p**) del comma 1).

In particolare, ai sensi del novellato **comma 1, la Banca d'Italia autorizza** le seguenti **operazioni di fusione e scissione per incorporazione**:

- a) **fusioni** nelle quali la **società incorporante** è una **banca italiana**;
- b) **scissioni** nelle quali la **società scissa** è una **banca italiana**.

Pertanto, le fusioni e scissioni diverse da quelle per incorporazione (ossia quelle attuate mediante la costituzione di una nuova società risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione) non sono soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo *de quo* chiarisce che le fusioni diverse da quelle per incorporazione (*i.e.*, eseguite mediante la costituzione di una nuova società) non sono soggette all'autorizzazione in esame, in quanto **la società di nuova costituzione è tenuta a richiedere**, a seconda dei casi, **l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria** o l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo.

Si definiscono, mediante l'inserimento del **nuovo comma 1-bis, i criteri di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione**, al fine di recepire il contenuto dell'articolo 27*undecies* della direttiva (UE) 2013/36. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste per la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio di cui al [decreto legislativo n. 356 del 1990](#).

L'articolo 27*undecies* (rubricato “Criteri di valutazione”) della direttiva (UE) 2013/36 è stato introdotto dall'articolo 1 della [direttiva \(UE\) 2024/1619](#).

Nello specifico, l'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni tali da **garantire la solidità del profilo prudenziale** degli intermediari coinvolti dopo il completamento dell'operazione, sulla base dei seguenti **criteri**:

- la **reputazione** delle **banche**, delle **società di partecipazione finanziaria** e delle **società di partecipazione finanziaria mista capogruppo** previste dall'**articolo 60-bis**, coinvolte nell'operazione;
- la **solidità finanziaria** delle **banche**, delle **società di partecipazione finanziaria** e delle **società di partecipazione finanziaria mista capogruppo** previste dall'**articolo 60-bis**, coinvolte nell'operazione;
- la **capacità** del soggetto risultante dalla fusione o scissione **di rispettare le disposizioni del TUB e del regolamento (UE) n. 575/2013** e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività;
- il fatto che il **piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido** da un punto di vista prudenziale;
- la **mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che**, in relazione all'operazione proposta, **sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio;
- le **fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche** quando **non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione**;
- l'**autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede**, ai sensi dell'articolo 14, l'**autorizzazione della BCE**.

Se le condizioni di cui sopra non risultano soddisfatte, la Banca d'Italia nega l'autorizzazione (nuovo **comma 1-ter**). Conseguentemente, può darsi corso all'atto di fusione o di scissione solamente dopo che sia intervenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia (nuovo **comma 1-quater**).

Ai sensi del novellato **comma 2**, non si può dar luogo agli **adempimenti pubblicitari** relativi al **progetto di fusione e scissione** previsti dal codice civile (ossia **iscrizione del progetto nel registro delle imprese**) e, con riferimento operazioni transfrontaliere, dal decreto legislativo n. 19 del 2023 (ossia **pubblicazione**, in via alternativa, **del progetto sul sito internet della società**) a cui prendono parte banche, né alla **deliberazione assembleare** che abbia approvato **modifiche al progetto**, laddove **non sia intervenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia** ovvero, ai sensi dell'articolo 27*decies* della [direttiva \(UE\) 2013/36](#), il **parere positivo dell'autorità di un altro Stato membro UE** competente.

L'articolo 27*decies* (rubricato “Notifica e valutazione della fusione o della scissione”) della direttiva (UE) 2013/36 è stato introdotto dall'articolo 1 della [direttiva \(UE\) 2024/1619](#). In base a tale articolo, si prevede che il progetto di fusione o scissione nelle operazioni transfrontaliere debba essere notificato all'autorità competente che sarà responsabile della vigilanza delle entità risultanti dall'operazione (paragrafo 1). Inoltre, l'operazione proposta non può essere

completata prima che l'autorità competente abbia emesso un parere positivo (paragrafo 7).

Le **disposizioni attuative** del novellato articolo 57 del TUB sono demandate, dal nuovo **comma 4-bis**, alla **Banca d'Italia**, la quale dovrà individuare, tra l'altro, le modalità ed i termini del procedimento di autorizzazione, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle per incorporazione, devono essere previamente comunicate alla Banca d'Italia.

Si segnala che l'articolo 4, dispone che le nuove previsioni in materia di fusioni e scissioni si applichino solo alle istanze di autorizzazione che saranno presentate successivamente all'entrata in vigore della normativa secondaria che la Banca d'Italia è tenuta a emanare in forza del nuovo comma 4-bis dell'articolo 57 del TUB. Tale normativa dovrà, tra l'altro, disciplinare nel dettaglio le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione, nonché individuare – in linea con quanto previsto dalla direttiva – i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria e le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui all'articolo 57, comma 1 (ad esempio, le fusioni non per incorporazione ma mediante costituzione di una nuova società), devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.

In virtù del rinvio contenuto nel nuovo articolo 61-bis del TUB, le **disposizioni** contenute nell'**articolo 57 si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo**.

In conseguenza delle modifiche di cui sopra, si dispone l'**abrogazione del comma 1 dell'articolo 36 del TUB** ed il richiamo all'articolo 57, commi 2, 3 e 4 contenuti al comma 3 (**lettera I**) del comma 1), concerne il regime delle **fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni** (per cui, nella vigente formulazione del comma oggetto di abrogazione, si richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'abrogazione del suddetto regime si rende necessario, giacché incompatibile con i criteri di valutazione armonizzati contenuti nell'articolo 27undecies della direttiva e ora recepiti nell'articolo 57, comma 1-bis, del TUB.

Analogamente il riferimento all'articolo 36 viene rimosso anche dall'articolo 150-bis (rubricato **“Disposizioni in tema di banche cooperative”**) del TUB (**lettera rrr**) del comma 1).

ii. Operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni rilevanti

In recepimento degli articoli da 27-bis a 27-sexies della direttiva (UE) 2013/36, si introduce l'**obbligo** di **preventiva autorizzazione (comunicazione)** per l'**acquisto (cessione), diretto o indiretto, di partecipazioni rilevanti** in capo alle banche ed alle società capogruppo di gruppi bancari, mediante l'inserimento dei nuovi **articoli 57-bis e 61-bis**, rispettivamente, al Capo I (Vigilanza sulle banche) ed al Capo II (Vigilanza su base consolidata) del Titolo III del TUB.

Si ricorda che il Capo 3 (rubricato “Acquisizione o cessione di una partecipazione rilevante”) della direttiva (UE) 2013/36, comprendente gli articoli da 27bis a 27sexies, è stato introdotto dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2024/1619.

Nello specifico, il nuovo **articolo 57-bis** (rubricato “**Partecipazioni rilevanti**”) del TUB (inserito dalla **lettera q**) del comma 1) stabilisce, al **comma 1**, che le **banche interessate all’acquisto, diretto o indiretto, di una partecipazione rilevante** richiedono l'**autorizzazione preventiva alla Banca d’Italia** e, nel caso in cui la soglia di rilevanza sia superata anche su base consolidata, **all’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata** (laddove non coincida con l’Italia).

Ai sensi del citato articolo 27-bis, paragrafo 2., della direttiva, una **partecipazione** è considerata **rilevante** quando è **pari o superiore al 15 per cento del capitale ammissibile** del candidato **acquirente**. Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 3., se il candidato acquirente è un ente, **la soglia del 15 per cento si applica sia su base individuale che sulla base della situazione consolidata del gruppo**. Se la soglia è superata solo su base individuale, il candidato acquirente ne dà notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, affinché tale autorità competente ne valuti il progetto di acquisizione. Invece, **se la soglia è superata anche sulla base della situazione consolidata del gruppo**, il candidato acquirente **ne dà notifica anche all’autorità di vigilanza su base consolidata**, affinché il progetto di acquisizione sia valutato anche da parte di tale autorità di vigilanza su base consolidata.

L'**autorizzazione** è pertanto **rilasciata**, ai sensi del **comma 2**, quando ricorrono condizioni atte a **garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente**, sulla base dei seguenti criteri:

- la **capacità** della **banca acquirente** di **rispettare** a seguito dell’acquisizione **le disposizioni che ne regolano l’attività**;
- la **mancanza di motivi ragionevoli** per **sospettare** che, in relazione all’operazione proposta, **sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** o che l’operazione proposta possa aumentarne il rischio.

Se dalla verifica delle condizioni, di cui sopra, **non risulti garantita la sana e prudente gestione** della banca, la Banca d’Italia **nega**

l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante (comma 3).

Per quanto detto, e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, ai sensi del **comma 4**, l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa dalla Banca d'Italia (c.d. “**decisone congiunta**”).

Nell'ipotesi in cui non venga adottata una decisione congiunta **entro 2 mesi dalla presentazione dell'istanza** di autorizzazione, il **comma 5** dispone che la **questione** venga **trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie** con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, in caso di situazioni transfrontaliere.

Invece, il **comma 6** stabilisce che laddove le **banche intendano cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante** sono tenute **a comunicare preventivamente alla Banca d'Italia** e, nel caso in cui la soglia di rilevanza sia superata anche su base consolidata, **all'autorità dello Stato dell'Unione europea** competente per **la vigilanza consolidata** (laddove non coincida con l'Italia).

Il **comma 7** dispone un **divieto di esercizio dei diritti di voto e di altri diritti** inerenti alle **partecipazioni per le quali l'autorizzazione non sia stata ottenuta**, ovvero sia stata **sospesa o revocata**.

In caso di inosservanza di tale divieto, il successivo **comma 8** stabilisce che la **deliberazione adottata con il voto di tali partecipazioni** (c.d. “**quorum deliberativo**”) è **impugnabile**, ove applicabile, ai sensi del codice civile. L'azione può essere proposta **dalla Banca d'Italia entro 180 giorni** dalla data della deliberazione ovvero, se è soggetta ad iscrizione o a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, il medesimo termine decorre dalla data di iscrizione o deposito. Diversamente, tali partecipazioni sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea (c.d. “**quorum costitutivo**”).

Il **comma 9** fa salvi i poteri di intervento e sanzionatori ordinariamente attribuiti dal TUB alla **Banca d'Italia**, la quale può anche disporre **l'alienazione delle partecipazioni, in caso di mancato ottenimento o di revoca dell'autorizzazione**.

Le **disposizioni attuative** del nuovo articolo 57-bis del TUB sono demandate, dal **comma 10**, alla **Banca d'Italia**, con particolare riguardo ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti, di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto

di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.

In virtù del rinvio contenuto nel nuovo articolo 61-*bis* del TUB, **le disposizioni contenute nell'articolo 57-*bis* si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.**

A tale riguardo, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo prevede una disciplina transitoria, in base alla quale le nuove disposizioni si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina secondaria della Banca d'Italia, volta a definire, tra l'altro: i casi in cui la partecipazione è rilevante; i casi di acquisto indiretto delle partecipazioni; la procedura di autorizzazione; le modalità di presentazione dell'istanza; il coordinamento con le altre previsioni applicabili in sede di autorizzazione (es. autorizzazione dei partecipanti qualificati); le modalità di consultazione con le altre autorità.

Fino ad allora in base al regime transitorio previsto all'articolo 4, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, contenuta – rispettivamente per le banche e le società di partecipazione finanziaria/di partecipazione finanziaria mista capogruppo – negli articoli 53, comma 1, lett. c), e 67, comma 1, lett. c), del TUB, nonché nelle disposizioni attuative della Banca d'Italia (*cfr.* Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285/2013).

iii. Trasferimenti rilevanti di attività e passività

In recepimento degli articoli 27*septies* e 27*octies* della direttiva (UE) 2013/36, si introduce l'**obbligo di preventiva notifica** dei **trasferimenti rilevanti di attività o passività** in capo a banche e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, mediante l'inserimento del nuovo **articolo 58-*bis*** al Capo I (Vigilanza sulle banche) del Titolo III del TUB.

Si ricorda che il Capo 4 (rubricato “Trasferimenti rilevanti di attività e passività”) della direttiva (UE) 2013/36, comprendente gli articoli 27*septies* e 27*octies*, è stato introdotto dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/1619.

Nello specifico, il nuovo **articolo 58-*bis*** (rubricato “**Trasferimenti rilevanti di attività e passività**”) del TUB (inserito dalla **lettera s**) del comma 1) stabilisce che qualora delle banche italiane prendano parte a trasferimenti di attività e passività qualificati, secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, come “rilevanti”, tali operazioni devono essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia. Le modalità di invio della comunicazione sono altresì demandate alle disposizioni attuative della Banca d'Italia.

In virtù del rinvio contenuto nel nuovo articolo 61-bis del TUB, **le disposizioni contenute nell'articolo 58-bis si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.**

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'obbligo di preventiva comunicazione **può interessare tanto il cedente quanto il cessionario, a seconda che con riferimento all'operazione la soglia di materialità sia superata dall'uno, dall'altro o da entrambi.** Alla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia è demandata l'individuazione dei trasferimenti oggetto di comunicazione (con riguardo, ad esempio, alla quantificazione delle soglie di materialità e alle modalità del loro calcolo, nonché alle ipotesi in cui – in linea con quanto previsto dalla direttiva – la comunicazione preventiva non è comunque necessaria) e delle modalità di detta comunicazione, ivi inclusi i relativi termini.

Con riguardo alle soglie di rilevanza dei trasferimenti, l'articolo 27*septies* della citata direttiva stabilisce che **l'operazione proposta** è considerata **rilevante** per un'entità se è almeno pari al 10 per cento delle sue attività o passività totali, a meno che non sia effettuata tra entità dello stesso gruppo, nel qual caso l'operazione proposta è considerata rilevante per un'entità se è almeno pari al 15 per cento delle sue attività o passività totali.

Conseguentemente, viene disposta una modifica all'**articolo 58** (rubricato “**cessione di rapporti giuridici**”) del TUB (**lettera r**) del comma 1), eliminando al comma 1, la possibilità per la Banca d’Italia di sottoporre a preventiva autorizzazione (come previsto dalla vigente formulazione della norma) le seguenti operazioni di maggiore rilevanza: **cessione** di aziende, di rami d’azienda, di beni e **rapporti giuridici individuabili in blocco**. Pertanto, la Banca d’Italia emana disposizioni (e non istruzioni) per la cessione di tali rapporti giuridici.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, con l’eliminazione della possibilità per la Banca d’Italia di sottoporre a preventiva autorizzazione tali operazioni di maggiore rilevanza, si vuol tenere in considerazione che la direttiva ha previsto per i trasferimenti rilevanti di attività o passività (anche in blocco) un obbligo di comunicazione preventiva. Peraltro, aggiunge la relazione illustrativa, **le disposizioni dell’articolo 58 del TUB sono prevalentemente relative agli effetti delle cessioni di rapporti giuridici individuabili in blocco nei confronti dei terzi** e, diversamente dalle previsioni della direttiva sulla comunicazione dei trasferimenti rilevanti di attività o passività, non rispondono a finalità di natura strettamente prudenziale.

Inoltre, mediante l’inserimento al medesimo articolo 58 del nuovo **comma 7-bis**, si stabilisce che alle cessioni di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco **si applicano le disposizioni dell’articolo 58-bis, laddove dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività** ai sensi del medesimo articolo 58-bis e relative disposizioni attuative.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che in tale circostanza l'operazione di cessione di azienda, di ramo di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco è soggetta ad entrambe le discipline. Una cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco potrebbe infatti non costituire un trasferimento rilevante di attività o passività sulla base delle soglie quantitative previste dalla direttiva, così come un trasferimento di attività o passività rilevante ai sensi della direttiva potrebbe non avere ad oggetto rapporti giuridici individuabili in blocco.

e) Revisione della disciplina sui gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata

Si revisione la disciplina dei gruppi bancari e la vigilanza consolidata disciplinata dal Titolo III, Capo II, del TUB, al fine di recepire le modifiche apportate all'articolo 21bis della direttiva della direttiva (UE) 2013/36. In particolare, con tali modifiche, si introduce **la possibilità per le società di partecipazione finanziaria mista** - esentate dall'assunzione del ruolo di capogruppo – di **ottenere dalla Banca d'Italia anche l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale**.

Si ricorda che l'articolo 21bis (rubricato “Approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista”) della direttiva (UE) 2013/36 è stato modificato dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/1619. In particolare, viene inserito il paragrafo 4bis, ai sensi del quale **l'autorità di vigilanza su base consolidata può consentire**, caso per caso, **che le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione siano escluse dal perimetro di consolidamento**, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'esclusione non pregiudica l'efficacia della vigilanza sull'ente creditizio filiazione o sul gruppo;
- b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non ha esposizioni in strumenti di capitale diverse dall'esposizione in strumenti di capitale nell'ente creditizio filiazione o nella società di partecipazione finanziaria madre intermedia o società di partecipazione finanziaria mista madre intermedia che controlla l'ente creditizio filiazione;
- c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non fa ricorso in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni non legate alla sua proprietà nell'ente creditizio filiazione o nella società di partecipazione finanziaria madre intermedia o società di partecipazione finanziaria mista madre intermedia che controlla l'ente creditizio filiazione.

Nello specifico, si dispone l'**abrogazione dei riferimenti alle società strumentali** contenuti all'**articolo 60** (rubricato “**Composizione**” del gruppo bancario) del TUB, sebbene venga mantenuta la relativa definizione

contenuta nell'articolo 59 (modifica proposta alla **lettera u**) del comma 1). Pertanto, il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate.

Come chiarito nella relazione illustrativa, tale modifica si è resa necessaria in quanto le società strumentali sono già incluse nella definizione di società finanziaria prevista dall'articolo 59 del TUB. Infatti, alla lettera *b*), il citato articolo 59, comma 1, del TUB, stabilisce che per “società finanziarie” si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 [ossia un'impresa che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a) non è un ente, una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera *g*), di tale direttiva, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione;

b) soddisfa una o più delle condizioni seguenti:

i) l'attività principale dell'impresa consiste nell'assunzione o nella detenzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività elencate all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 15, 16 e 17 della direttiva 2013/36/UE, o nell'esercizio di uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

ii) l'impresa è un'impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un prestatore di servizi di pagamento quali classificati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale].

Si introducono delle modifiche al regime autorizzatorio per la qualifica di capogruppo di cui all'**articolo 60-bis** (rubricato **“Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo”**) del TUB (modifica proposta alla **lettera v**) del comma 1).

In generale, si ricorda che ai sensi dell'articolo 60-bis del TUB, le **società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista** richiedono l'**autorizzazione** ad assumere la **qualifica di capogruppo**, salvo che presentino apposita istanza di esenzione.

L'autorizzazione è rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista (comma 1).

Le istanze di autorizzazione e di esenzione ad assumere la qualifica di “capogruppo” possono essere presentate dalle società di partecipazione finanziaria e dalle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettere *b*) e *c*), del TUB, ovvero:

b) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell’insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell’attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia oppure quando Banca d’Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o

c) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell’Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.

L’autorizzazione è concessa se ricorrono determinate condizioni previste al comma 2, mentre l’istanza di esenzione può essere presentata se ricorrono tutte le condizioni indicate al comma 3. Con specifico riferimento alle **condizioni** che legittimano la **presentazione dell’istanza di esenzione**, viene modificata quella indicata alla **lettera c)**, prevedendo che la società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista possa essere esentata dall’assunzione della qualifica di “capogruppo” quando, tra l’altro, è **designata** una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in altro Stato dell’Unione europea per l’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento. Pertanto, l’esenzione può essere richiesta quando viene designata per l’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento una società di partecipazione finanziaria (mista) controllata intermedia (nella formulazione vigente è consentito solo quando viene designata una banca controllata).

Ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 60-bis, comma 3, del TUB, **in deroga al comma 1**, [parole che si propone di eliminare] le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all’articolo 60, comma 2, lettere *b*) e *c*), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di

partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;

- b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
- c) è **designata una banca avente sede legale in Italia** [parole che si propone si sostituire con le seguenti “è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in altro Stato dell’Unione europea”] per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;
- d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;
- e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.

Conseguentemente, si inserisce il nuovo **comma 3-bis** che reca la disciplina autorizzatoria per la società di partecipazione finanziaria (mista) intermedia. Più precisamente, si dispone che **la società di partecipazione finanziaria o la società a partecipazione finanziaria mista designata**, di cui alla lettera c) del comma 3, debba **chiedere l'autorizzazione** ad assumere la qualifica di **capogruppo con apposita istanza da presentarsi contestualmente all'istanza di esenzione**.

Si precisa, al nuovo **comma 3-ter**, che alle società di partecipazione finanziaria (mista), esentate ai sensi del comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 26 recante i requisiti degli esponenti aziendali, ad eccezione del comma 3, lettere b) [ossia criteri di competenza] e c) [ossia criteri di correttezza], limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva di cui alle lettere d-bis) ed e) di tale articolo (si veda quanto riportato al punto c) del presente documento).

Si inserisce il nuovo **comma 7-bis**, ai sensi del quale si stabilisce che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia **debbano attenersi alla decisione congiunta adottata**, ai sensi del comma 7, **dalla Banca d’Italia e dall’autorità dello Stato UE competente per la vigilanza consolidata**.

Ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 7, del TUB, nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c) [ossia società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea], la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al

comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

Con la modifica al **comma 9**, si stabilisce che la Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni prevista dagli **articoli 14, 19 e 57-bis** (si vedano le modifiche di cui ai punti *a*) e *d*) del presente documento).

Si inserisce l'**articolo 60-ter** (rubricato “**Esclusione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento**”), al fine di introdurre la possibilità per le società di partecipazione finanziaria mista - esentate dall'assunzione del ruolo di capogruppo – di ottenere dalla Banca d'Italia anche l'**esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale** (lettera *z*) del comma 1).

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate dalla qualifica di “capogruppo” **possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale** individuato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#).

Tale **autorizzazione** è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, **con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea** in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Il **comma 2** individua le **condizioni** che devono contestualmente ricorrere affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata:

- a) **l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata su base consolidata;**
- b) **la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;**
- c) **la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.**

Ai sensi del successivo **comma 3**, si dispone la **revoca dell'autorizzazione** qualora vengano meno le condizioni per le quali è stata rilasciata.

Il **comma 4** stabilisce che, nei casi di cui all'articolo 60, comma 2, lettera *b*), **la Banca d'Italia**, in qualità di **autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario**, **rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato UE in cui ha sede la società** di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

Allo stesso modo, il successivo **comma 5** stabilisce che, nei casi di cui all'articolo 60, comma 2, lettera *c*), **la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità dello Stato UE competente per la vigilanza consolidata**.

Il **comma 6** stabilisce che **si applicano** le seguenti disposizioni dell'**articolo 60-bis** del TUB:

- le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia **si attengono alla decisione congiunta adottata**, ai sensi del comma 7, **dalla Banca d'Italia e dall'autorità dello Stato UE competente per la vigilanza consolidata** (nuovo **comma 7-bis**);
- qualora una **decisione congiunta non venga adottata per disaccordo** delle autorità **entro 2 mesi dalla presentazione dell'istanza**, la **questione è trasmessa all'ABE** per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, in situazioni transfrontaliere (**comma 8**);
- **nel caso di società** di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista **avente sede in uno Stato UE diverso dall'Italia**, **si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato UE in cui ha sede legale la società** di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista (**comma 10**).

Il **comma 7** demanda alla **Banca d'Italia** il **compito di emanare le disposizioni attuative** di tale articolo, con particolare riferimento alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni di cui agli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonché alla nozione di partecipazione ed ai criteri di valutazione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Si inserisce l'**articolo 61-bis** (rubricato **“Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo”**), che prevedono ulteriori disposizioni per le

società di partecipazione finanziaria mista capogruppo (lettera *aa*) del comma 1).

In particolare, al **comma 1** si individuano le **disposizioni del TUB applicabili alle società** di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista **capogruppo**:

- **acquisto e cessione di partecipazioni rilevanti** (nuovo **articolo 57-bis**);
- **cessione di rapporti giuridici in blocco** (**articolo 58**).

Il **comma 2** stabilisce che rientra tra le **competenze** della **Banca d'Italia** il rilascio dell'**autorizzazione per l'acquisto**, diretto o indiretto, **di partecipazioni rilevanti** di cui all'articolo 57-bis, nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera *b*) del TUB [ossia **società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata**].

La Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione e le proprie valutazioni all'autorità competente dello Stato UE in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Nel **caso di società** di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista **avente sede in uno Stato UE diverso dall'Italia, si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato UE in cui ha sede legale la società** di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista (articolo 60-bis **comma 10**).

Il **comma 3** stabilisce che la **comunicazione di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni rilevanti**, di cui all'articolo 57-bis, comma 6, è **trasmessa alla Banca d'Italia** e, a seconda dei casi, alla diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o l'autorità competente dello Stato UE in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Il **comma 4** individua le seguenti **operazioni autorizzate dalla Banca d'Italia**:

- a) **fusioni** nelle quali la **società incorporante** è una **società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo** avente sede legale **in Italia**;
- b) **scissioni** nelle quali la **società scissa** è una **società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo** avente sede legale **in Italia**.

In tali casi, ai sensi del successivo **comma 5**, si applicano le seguenti disposizioni dell'articolo 57 (rubricato "Fusioni e scissioni"):

- i **criteri di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione**, in presenza di condizioni tali da **garantire la solidità del profilo prudenziale** degli intermediari coinvolti dopo il completamento dell'operazione (**nuovo comma 1-bis**);
- **diniego** dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, laddove le condizioni di cui sopra non risultino soddisfatte (**nuovo comma 1-ter**);
- può darsi corso all'atto di fusione o di scissione solamente dopo che sia intervenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia (**nuovo comma 1-quater**).

Il **comma 6** individua le **altre disposizioni dell'articolo 57** applicabili alle fusioni e scissioni a cui prendono parte società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione mista capogruppo:

- **non si può dar luogo agli adempimenti pubblicitari** relativi al **progetto di fusione e scissione** (ossia **iscrizione del progetto nel registro delle imprese** o, con riferimento operazioni transfrontaliere, **pubblicazione del progetto sul sito *internet* della società**), né alla **deliberazione assembleare** che abbia approvato **modifiche al progetto**, laddove **non sia intervenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia ovvero, il parere positivo dell'autorità di un altro Stato membro UE** competente (novellato **comma 2**);
- il **termine** di 60 giorni dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione, di cui all'articolo 2503, primo comma, del codice civile (riconosciuto ai fini dell'opposizione dei creditori) è **ridotto a 15 giorni (comma 3)**;
- i **privilegi e le garanzie** di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore delle società incorporate (o fuse) o scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza alcuna formalità, nei confronti della società incorporante (o risultante dalla fusione) o della società beneficiaria del trasferimento per scissione (**comma 4**);
- le **disposizioni attuative** sono adottate dalla **Banca d'Italia**, con specifico riferimento all'individuazione, tra l'altro, delle modalità e dei termini del procedimento di autorizzazione, dei casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché delle ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle per incorporazione, devono essere previamente comunicate alla Banca d'Italia (**nuovo comma 4-bis**).

Il **comma 7** demanda alla Banca d'Italia il compito di adottare le disposizioni attuative del comma 2, con specifico riferimento alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.

Si introduce un nuovo periodo al **comma 3** dell'**articolo 64** del TUB (rubricato “**Albo**”), ai sensi del quale **sono iscritte nell'albo anche le società**

di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione mista esentate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 60-bis, qualora vengano **designate**, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, come “**capogruppo**” a seguito del venir meno delle condizioni di esenzione.

Per effetto delle modifiche di cui sopra, lo schema del decreto legislativo reca delle **disposizioni di coordinamento** con le altre disposizioni del TUB, come ad esempio le modifiche che la **lettera cc**) apporta all'articolo 65 (rubricato “Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata”), ovvero con riguardo alle società che rientrano nella vigilanza consolidata di competenza di altri Stati UE (**lettera ii**) che modifica l'articolo 69.2) ed alle società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo (**lettera hh**) che modifica l'articolo 69.1).

Infine, si segnalano le seguenti modifiche recate al Capo II – “Gruppo bancario”:

- all'**articolo 98** (rubricato “**Amministrazione straordinaria**” della **capogruppo**) **si elimina l'amministrazione controllata** di una delle società del gruppo bancario tra le cause che determinano la sottoposizione della capogruppo italiana ad amministrazione straordinaria, nonché si stabilisce che le disposizioni di tale articolo siano applicate anche alle società italiane che ottengono l'autorizzazione in qualità di società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo di cui all'articolo 69.1 (**lettera aaa**) del comma 1);
- all'**articolo 100** (rubricato “**Amministrazione straordinaria**” delle **società del Gruppo**), prevedendo che quando **presso una società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario**, secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, **la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria** (lettera **bbb**) del comma 1);
- all'**articolo 105-bis** (rubricato “**Cooperazione tra autorità**”), prevedendo che la Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti, tra l'altro, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 [ossia società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo] e 69.2 [ossia società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di altra autorità di vigilanza UE] del TUB (**lettera ccc**) del comma 1);

- all’**articolo 105-ter** (rubricato “**Commissari in temporaneo affiancamento**”), prevedendo che il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 [ossia società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo] e 69.2 [ossia società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di altra autorità di vigilanza UE] del TUB (**lettera ddd**) del comma 1);
- all’**articolo 109** (rubricato “**Vigilanza consolidata**”), prevendendo, in particolare, che la Banca d’Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata anche nei confronti di: (i) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario (nuova **lettera c-bis**) e (ii) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia (nuova **lettera c-ter**)). Inoltre, tra i poteri di vigilanza della Banca d’Italia, di cui al comma 3 di tale articolo, il potere di impartire alla capogruppo disposizioni, con provvedimenti di carattere generale o particolari, concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato, ai fini della vigilanza su base consolidata devono tener conto anche della situazione dei soggetti di cui alla nuova lettera *c-ter*); inoltre può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-ter*), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere *c*) e *c-bis*), le informazioni utili per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata ovvero esercitare ispezioni nei confronti dei soggetti indicati al comma 2 (**lettera eee**) del comma 1);
- all’**articolo 110** (rubricato “**Rinvio**”) delle modifiche di coordinamento (**lettera fff**) del comma 1) con le disposizioni dello schema di decreto legislativo riguardanti la revisione della disciplina sugli esponenti aziendali e sui responsabili delle principali funzioni (si veda il punto *c*) del presente documento);
- all’**articolo 67-ter** (rubricato “**Poteri di intervento**”) delle modifiche di coordinamento (**lettera dd**) del comma 1) ai poteri che la Banca d’Italia può esercitare ai sensi del comma 1, lettera *d*).

Più precisamente, ai sensi della nuova formulazione proposta dell’articolo 67-*ter*, comma 1, la lettera *d*), la Banca d’Italia può impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare.

Questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche:

- l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo;
- il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
- la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
- l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;
- per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie;
- la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61.
- **all'articolo 68** (rubricato **“Vigilanza ispettiva”**), il nuovo comma 3-bis stabilisce che la Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso **le banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista** capogruppo, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità (**lettera ff**) del comma 1).

f) Modifiche alla disciplina delle sanzioni e delle altre misure amministrative

In recepimento della nuova formulazione degli articoli 65 e 66 della direttiva (UE) 2013/36, si modifica la disciplina delle **sanzioni amministrative** di cui al Titolo VIII del TUB, al fine di renderle effettive, proporzionate e dissuasive, nonché di introdurre le **penalità di mora**, in caso

di violazioni delle norme di derivazione euro-unitaria in materia di vigilanza prudenziale.

Si ricorda che gli articolo 65 (rubricato “Sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative”), 66 (rubricato “Sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative per le violazioni dei requisiti per l’autorizzazione e dei requisiti per l’acquisizione o la cessione di partecipazioni rilevanti, trasferimenti rilevanti di attività e passività, fusioni o scissioni”) della direttiva (UE) 2013/36 sono stati modificati dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2024/1619.

In particolare, si inserisce il nuovo **articolo 144-ter.1** (rubricato “**Penalità di mora**”) che prevede **al comma 1** la possibilità di applicare le penalità di mora nei confronti di **banche, società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo**, nonché **dei soggetti ai quali sono esternalizzate le funzioni aziendali, dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti e delle persone giuridiche titolari di partecipazioni qualificate (lettera ooo)** del comma 1).

Come chiarito nella relazione illustrativa, per **penalità di mora** si intendono i **pagamenti che l’autorità di vigilanza può imporre in caso di violazione, su base continuativa, di disposizioni nazionali** di recepimento della CRD (direttiva 2013/36/UE, sui requisiti patrimoniali), del CRR (regolamento UE 575/2013, sui requisiti patrimoniali) o di decisioni assunte dall’autorità; tali pagamenti **sono dovuti – su base giornaliera, settimanale o mensile – a partire dalla scadenza del termine concesso dall’autorità** per porre fine alla violazione e fino al ripristino di una situazione di conformità (ma, in ogni caso, per un periodo non superiore ai sei mesi).

Più precisamente, si riconosce la **possibilità di applicare** nei confronti dei soggetti di cui sopra, **in via alternativa o congiuntamente** alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo VIII (rubricato “Sanzioni”), **una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero**, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, **pari al 5 per cento del fatturato giornaliero**, per **l’inoservanza** delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dai seguenti articoli, **e fino alla cessazione dell’inoservanza** medesima:

- a) **articolo 139, comma 1**, del TUB che, a fronte delle seguenti violazioni, dispone l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecunaria da 5.000 a 5 milioni di euro (da euro 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato, se commessa da una società o ente):
 - **omissione delle domande di autorizzazione** previste dall’articolo 19 [ossia di acquisto e variazione di **partecipazioni di controllo in banche**];

- **violazione degli obblighi di comunicazione** previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis [ossia di accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in banche ovvero di atti o fatti idonei a far venir meno i presupposti e le condizioni per i soggetti autorizzati *ex articolo 19*];
 - **violazione** delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3 [ossia sospensione o revoca diritto di voto o altri diritti ovvero alienazione, entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia, delle partecipazioni per le quali le autorizzazioni di cui all'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate];
 - **violazione** delle disposizioni dell'articolo 25, comma 3 [ossia divieto di esercitare i diritti di voto e gli altri diritti, nel caso in cui non siano soddisfatti, in capo ai partecipanti al capitale, i requisiti di onorabilità ed i criteri di competenza e correttezza idonei a garantire la sana e prudente gestione della banca].
- b) **articolo 139, comma 3**, del TUB che dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al punto sub a) precedente per le medesime **violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate**, *ex articolo 60-bis*, ad assumere la qualifica di capogruppo, ovvero nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 [ossia diverse dalla capogruppo] e 69.2 [ossia appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati UE];
- c) **articolo 140, comma 1**, del TUB che, a fronte delle seguenti violazioni, dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro (da euro 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato, se commessa da una società o ente):
- **omissione degli obblighi di comunicazione** previsti dall'articolo 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4 [ossia in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche o delle relative modalità e termini di comunicazione definiti dalla Banca d'Italia];
 - **omissione degli obblighi di comunicazione** previsti dall'articolo 21, commi 1, 2, 3 e 4 [ossia indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni eventualmente richiesta dalla Banca d'Italia alle banche, alle società o enti che possiedono partecipazioni in banche; indicazione dei soggetti controllanti da parte degli

amministratori delle società o degli enti titolari di partecipazioni in banche; **indicazione delle generalità dei fiduciari di società fiduciarie** ed eventuale richiesta delle medesime informazioni a soggetti stranieri];

- d) **articolo 144, comma 1, lettera a)** del TUB che, a fronte delle **violazioni ivi elencate**, dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (nei confronti di banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti) e fino al massimale di euro 5 milioni ovvero, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, fino al 10 per cento del fatturato (nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti);
- e) **articolo 144, comma 1-bis** del TUB che dispone l'applicazione delle medesime sanzioni, di cui al punto sub d) precedente, a una **società di partecipazione** finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, **eserciti il ruolo di capogruppo** ai sensi dell'articolo 61, comma 1 [ossia con funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario];
- f) **articolo 144-quinquies** che dispone l'applicazione di sanzioni per **violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili** [inosservanza del regolamento (UE) n. 575/2013 e della medesima direttiva (UE) 2013/36].

Il successivo **comma 2** stabilisce che, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 e purché l'**inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza**, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, **una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000**, nei confronti dei seguenti soggetti:

- **coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale** dei soggetti di cui al comma 1;
- **persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.**

Il **comma 3** stabilisce che le penalità di mora **possono essere applicate anche su base settimanale o mensile**, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. Inoltre, si chiarisce che **l'importo massimo delle penalità di mora applicate su base settimanale o mensile non debba superare l'importo massimo** che sarebbe stato **applicato** qualora le penalità di mora fossero state applicate **su base giornaliera**.

Il **comma 4** stabilisce che, in ogni caso, la **penalità di mora** può essere applicata **per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del termine perentorio** stabilito, ai sensi dell'articolo 145.1, comma 1, dalla Banca d'Italia.

Il **comma 5** stabilisce che, in ragione della **natura, durata e gravità** della **violazione accertata**, la Banca d'Italia – in alternativa alla procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 – **può attivare la procedura disciplinata dal nuovo articolo 145.1**, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-*quater*. Laddove l'inosservanza perduri allo scadere del periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del termine perentorio, la Banca d'Italia avvia anche il procedimento sanzionatorio previsto dall'articolo 145. In tale caso, si stabilisce che sono sospesi, fino al decorso di detto periodo massimo, i seguenti termini previsti della legge n. 689 del 1981:

- termine di notifica degli estremi della violazione di 90 giorni ai soggetti residenti in Italia - e di 160 giorni per i soggetti residenti all'estero - dall'accertamento (articolo 14);
- termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute pari a 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (articolo 28).

Si dispongono delle modifiche all'**articolo 144-*quater*** del TUB (anche con la nuova rubrica **“Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalità di mora”**), quale coordinamento con le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 144-*ter1* (**lettera ppp**) del comma 1).

In particolare, al **comma 1** si stabilisce che, anche nella determinazione delle **penalità di mora** (oltre che dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie), la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, nonché i seguenti criteri:

- gravità e durata della violazione (lettera *a- grado di responsabilità (lettera *b*));*

- capacità finanziaria del responsabile della violazione (lettera *c*));
- **entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili** (nuova formulazione **lettera *d***));
- **pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza** (nuova **lettera *d-bis***));
- pregiudizi **arrecati o arrecabili** a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile (nuova formulazione **lettera *e***));
- livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia (lettera *f*));
- precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto (lettera *g*));
- potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione (nuova formulazione **lettera *h***));
- **sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione** (nuova **lettera *h-bis***)).

Si inerisce il nuovo **comma 1-bis**, ai sensi del quale, laddove per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l'ammontare complessivo (della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora) è, in ogni caso, **proporzionato alla gravità dell'inosservanza**, tenuto conto degli altri criteri indicati al comma 1.

Si introducono, altresì, ai sensi della **lettera *qqq***) del comma 1 del presente schema di decreto legislativo, i seguenti articoli:

- **articolo 145.1** (rubricato “**Procedura per l'applicazione delle penalità di mora**”);
- **articolo 145.2** (rubricato “**Collaborazione tra Autorità**”);
- **articolo 145.3** (rubricato “**Cumulo dei procedimenti amministrativi e penali**”).

Nello specifico, il nuovo **articolo 145.1** definisce la **procedura per l'applicazione della penalità di mora**. In particolare, ai sensi del **comma 1**, la **Banca d'Italia**, una volta contestata al soggetto interessato l'inosservanza in corso, **stabilisce un termine perentorio** entro il quale far cessare l'inosservanza medesima. Laddove l'inosservanza contestata non risulti cessata entro il suddetto termine perentorio, **il soggetto interessato è tenuto a pagare una penalità di mora** il cui **ammontare** è determinato dalla Banca d'Italia:

- **su base giornaliera, settimanale o mensile;**
- **fino all'effettiva cessazione dell'inoservanza;**
- **comunque non oltre un periodo massimo di 6 mesi** decorrente dalla data di scadenza del termine perentorio.

Il **comma 2** stabilisce che qualora **l'inoservanza cessi entro il termine perentorio** fissato dalla Banca d'Italia, quest'ultima **non comunica la penalità di mora**.

Diversamente, ai sensi del successivo **comma 3**, la Banca d'Italia **applica la penalità di mora quantificandone l'ammontare complessivo**, laddove **l'inoservanza cessi oltre il termine perentorio oppure perduri fino alla scadenza del periodo massimo di 6 mesi**.

Il **comma 4** demanda la disciplina del procedimento *de quo* ad un **provvedimento di carattere generale della Banca d'Italia** che dovrà assicurare il rispetto dei seguenti principi: (i) del contradditorio, (ii) della conoscenza degli atti istruttori, (iii) della verbalizzazione nonché (iv) la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Inoltre, al soggetto interessato deve essere garantita la possibilità di presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria.

Il **comma 5** individua le norme della disciplina generale contenuta nell'**articolo 145** (rubricato **“Procedura sanzionatoria”**) del TUB applicabile al procedimento *de quo*:

- il **provvedimento** di applicazione delle penalità di mora è **pubblicato**, senza ritardo e per estratto, **sul sito web della Banca d'Italia**. Nel caso in cui avverso tale provvedimento sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito *web* a margine della pubblicazione. Inoltre, la Banca d'Italia può stabilire ulteriori modalità per dare pubblicità al provvedimento, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti (**comma 3** dell'articolo 145);
- nel provvedimento di applicazione delle penalità di mora **la Banca d'Italia dispone la pubblicazione, in forma anonima, del provvedimento quando quella ordinaria**: (a) abbia ad **oggetto dati personali**, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, la cui **pubblicazione appaia sproporzionata** rispetto alla violazione sanzionata; (b) possa **comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso**; (c) possa **causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti**, purché tale pregiudizio sia **determinabile** (**comma 3-bis** dell'articolo 145);
- se le **situazioni** di cui al punto precedente hanno **carattere temporaneo**, la **pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno** (**comma 3-ter** dell'articolo 145).

Il **comma 6** stabilisce che avverso il provvedimento delle penalità di mora è ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. In particolare, si prevede che il **ricorso** debba essere **notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di 30 giorni** dalla comunicazione del provvedimento impugnato ovvero, **se il ricorrente risiede all'estero, entro il termine di 60 giorni**. Viene altresì stabilito un **termine perentorio di 30 giorni dalla notifica**, entro il quale il ricorso deve essere **depositato in cancelleria**, unitamente ai documenti offerti in comunicazione.

Il successivo **comma 7** stabilisce che qualora la **Banca d'Italia abbia comminato la penalità di mora con il medesimo provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative**, il soggetto interessato può opporsi sia alla penalità di mora, sia alle sanzioni amministrative. In tal caso, l'opposizione alla penalità di mora deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso di cui al comma 4 dell'articolo 145.

Ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del TUB, contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica.

Il **comma 8** individua le ulteriori disposizioni dell'articolo 145 applicabili in caso di opposizione al provvedimento delle penalità di mora:

- **l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.** La Corte di appello, **se ricorrono gravi motivi**, può disporre la **sospensione con ordinanza non impugnabile (comma 5)**;
- il Presidente della Corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto **l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione**. Il **decreto è notificato alle parti**, a cura della cancelleria, **almeno 60 giorni prima dell'udienza**. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di 10 giorni prima dell'udienza. Se **alla prima udienza l'opponente non si presenta** senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, **dichiara il ricorso improcedibile**, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento (**comma 6**);
- all'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i **mezzi di prova che ritiene necessari**, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La **sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni**. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre 7 giorni dall'udienza di discussione (**comma 7**).

Il comma 9 definisce il **dispositivo** che la **sentenza della Corte di appello** può avere:

- i. **rigetto dell'opposizione**, con spese del procedimento poste a carico della parte opponente; o
- ii. **accoglimento dell'opposizione** con conseguente **annullamento, totale o parziale, del provvedimento ovvero riduzione dell'ammontare o della durata** della penalità di mora.

Il comma 10 stabilisce che una **copia della sentenza** è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, **alla Banca d'Italia**, anche ai fini della pubblicazione della stessa sul sito *web* della Banca d'Italia.

Il comma 11 stabilisce che alla **riscossione delle penalità di mora** si provvede **mediante ruolo**, nei termini e con le modalità previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#) (recante la disciplina sulla riscossione delle imposte sul reddito) ed i relativi proventi affluiscono al bilancio dello Stato.

Il comma 12 stabilisce che alle penalità di mora **non si applicano** alcune disposizioni contenute nei seguenti articoli della [legge n. 689 del 1981](#):

- **articolo 6** (rubricato “**Solidarietà**”);
- **articolo 10** (rubricato “**Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo**”);
- **articolo 11** (rubricato “**Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**”);
- **articolo 16** (rubricato “**Pagamento in misura ridotta**”).

Invece, il nuovo **articolo 145.2** disciplina la **collaborazione tra Autorità, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere**. In tal senso, si stabilisce che la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di altri Stati UE competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Inoltre, si stabilisce che le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.

Con riguardo al **cumulo dei procedimenti amministrativi e penali**, il nuovo **articolo 145.3**, al comma 1, stabilisce che in caso di **cumulo di procedimenti amministrativi**, di cui all'articolo 145, e **penali relativi alla medesima violazione**, possono essere applicate **sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile** del medesimo fatto. Tuttavia, ciò è possibile a condizione che **il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari**.

Il successivo **comma 2** stabilisce che, qualora il **fatto oggetto** del procedimento **possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo** dipendente da reato ai sensi del [decreto legislativo n. 231 del 2001](#), la **Banca d'Italia deve comunicare**, senza ritardo, **all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento** sanzionatorio *ex articolo 145 del TUB*.

Analogamente, si dispone che, qualora il **fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d'Italia**, l'autorità giudiziaria **deve comunicare**, senza ritardo, **alla Banca d'Italia l'avvio del procedimento penale** e, comunque, dopo che l'indagato abbia ricevuto, a norma di legge, l'informazione sulle indagini. In tale ultimo caso, si precisa che resta fermo quanto previsto dall'articolo 97-bis del TUB in materia di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.

Il **comma 3** stabilisce che **fermo restando il divieto** sancito dall'articolo 329 del [codice di procedura penale](#) [ossia **obbligo di segreto** dei singoli atti **e divieto di pubblicare** il contenuto di singoli atti], la **Banca d'Italia può richiedere all'autorità giudiziaria informazioni** in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalità di cui al comma 2 (per verificare, quindi, se vi siano violazioni rilevanti anche ai fini della vigilanza bancaria). Si chiarisce che **alle informazioni così acquisite dalla Banca d'Italia si applica** quanto disposto all'articolo 7, comma 1, del TUB, in ordine al **segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità**.

Ai sensi dell'articolo 329 (rubricato “Obbligo del segreto”) del codice di procedura penale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988, **gli atti d'indagine** compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste **sono coperti dal segreto** fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 1).

Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero (comma 2).

Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

- a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni (comma 3).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TUB (rubricato “**Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità**”), **tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso**

della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

Da ultimo, il **comma 4** stabilisce che **la Banca d'Italia e l'autorità giudiziaria debbano scambiarsi comunicazione** circa l'esito dei rispettivi **procedimenti** di cui al precedente comma 2.

Infine, novellando l'**articolo 144**, comma 1, **lettera a)** del TUB (rubricato “**Altre sanzioni amministrative alle società o enti**”), si modifica l’elenco delle **disposizioni la cui inosservanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato** (nei confronti di banche, intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti) **e fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile** (nei confronti di istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti), nei termini che seguono (modifica di cui alla **lettera nnn**) del comma 1):

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tipo di violazione
articolo 18, comma 4	Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 26	Esponenti aziendali	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 28, comma 2-ter	Norme applicabili banche cooperative	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tipo di violazione
articolo 34, comma 2	Soci di una banca di credito cooperativo	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 35	Operatività banche di credito cooperativo	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 49	Emissione di assegni circolari	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 51	Vigilanza informativa sulle banche	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 52	Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 52-bis	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 53	Vigilanza regolamentare della Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 53-bis	Poteri di intervento della Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi di tale articolo
articolo 53-ter	Misure macroprudenziali della Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 54	Vigilanza ispettiva della Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tipo di violazione
articolo 55	Controlli della Banca d'Italia sulle succursali in Italia di banche dell'Unione europea	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 57, comma 1- <i>quater</i>	Fusioni e scissioni con riguardo alle disposizioni attuative della Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 57- <i>bis</i> , commi 1, 6, 7 e 9	Acquisto e cessione di partecipazioni rilevanti	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 58- <i>bis</i> , comma 1	Trasferimenti rilevanti di attività o passività	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 58- <i>quinquies</i>	Vigilanza succursali di banche di Stato terzo	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 58- <i>sexies</i> , commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9	Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 58- <i>septies</i> , commi 1, 2 e 3,	Misure e poteri di vigilanza della Banca d'Italia su succursali	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 60- <i>bis</i> , commi 1, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> e 4	Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 60- <i>ter</i> , comma 1	Esclusione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 61	Ruolo della capogruppo	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tipo di violazione
		impartite dalle autorità creditizie
articolo 61- <i>bis</i> , commi 1, 4 e 5	Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 64	Albo gruppo bancario tenuto dalla Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 66	Vigilanza informativa su base consolidata	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 67	Vigilanza regolamentare su base consolidata	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 67- <i>ter</i>	Poteri di intervento della Banca d'Italia gruppo bancario	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi di tale articolo
articolo 68	Vigilanza ispettiva su base consolidata	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69.1	Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tip di violazione
articolo 69.2	Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69.3, commi 2 e 8	Impresa madre UE intermedia in presenza di una banca italiana appartenente al gruppo e disposizioni attuative della Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69- <i>quater</i>	Piani di risanamento individuale banche	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69- <i>quinquies</i>	Piani di risanamento di gruppo bancario	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69- <i>sexies</i>	Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69- <i>octies</i>	Misure attuative dei piani di risanamento	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69- <i>novies</i>	Trasmissione dei piani di risanamento di banche e capogruppo controllate da società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69- <i>sexiesdecies</i>	Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tipo di violazione
articolo 69- <i>noviesdecies</i>	Attuazione del piano di risanamento e altre misure	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 69- <i>viciessemel</i>	Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 108	Vigilanza della Banca d'Italia su soggetti operanti nel settore finanziario	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi di tale articolo
articolo 109	Vigilanza consolidata gruppo finanziario	Inosservanza dei provvedimenti specifici adottati ai sensi di tale articolo
articolo 109, comma 3	Vigilanza consolidata su altri soggetti diversi da quelli inclusi nel gruppo finanziario	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4	Rinvio delle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114.3, commi 4, 5 e 6	Acquisto e gestione di crediti in sofferenza	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114.4	Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tip di violazione
articolo 114.6, comma 5	Esercizio, da parte degli intermediari iscritti all'albo ex articolo 106 del TUB, dell'attività di gestione dei crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114.7, comma 1	Detenzione di fondi da parte dei gestori di crediti in sofferenza	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114.11	Vigilanza della Banca d'Italia sui gestori di crediti in sofferenza	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi di tale articolo
articolo 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52	Rinvio delle disposizioni applicabili ai gestori di crediti in sofferenza	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114- <i>quinquies.1</i>	Forme di tutela e patrimonio destinato da parte di istituti di moneta elettronica	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114- <i>quinquies.2</i>	Vigilanza della Banca d'Italia su istituti di moneta elettronica	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi di tale articolo
articolo 114- <i>quinquies.3</i> , in relazione agli articoli 26 e 52	Rinvio delle disposizioni applicabili agli istituti di moneta elettronica	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114- <i>octies</i>	Attività esercitabili dagli istituti di pagamento	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tipo di violazione
articolo 114- <i>undecies</i> in relazione agli articoli 26 e 52	Rinvio delle disposizioni applicabili agli istituti di pagamento	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114- <i>duodecies</i>	Conti di pagamento e forme di tutela da parte degli istituti di pagamento	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114- <i>terdecies</i>	Patrimonio destinato degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 114- <i>quaterdecies</i>	Vigilanza della Banca d'Italia sugli istituti di pagamento	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi di tale articolo
articolo 114- <i>octiesdecies</i>	Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 129, comma 1	Controlli della Banca d'Italia nei confronti di chi emette od offre strumenti finanziari senza segnalazioni periodiche	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie
articolo 145, comma 3	Procedura sanzionatoria mediante provvedimento della Banca d'Italia	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie

Violazioni elencate all'articolo 144, comma 1, lettera a), del TUB		
Articolo	Descrizione articolo	Tipo di violazione
articolo 146, comma 2	Sorveglianza sul sistema dei pagamenti esercitata dalla Banca d'Italia nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi di tale articolo
articolo 147	Altri poteri delle autorità creditizie nei confronti delle banche che operano nel territorio della Repubblica	Inosservanza dell'articolo o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie

Articolo 2

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

L'articolo 2 introduce al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria al fine di introdurre **disposizioni dirette a rafforzare la qualità e le modalità di valutazione** dei soggetti che svolgono **funzioni di amministrazione, direzione e controllo** (ivi compresi i **responsabili delle principali funzioni aziendali**) presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf e con riferimento alla disciplina delle Sim di classe 1, prevedendosi la possibilità di richiedere una deroga rispetto all'obbligo per le Sim autorizzate dalla Banca d'Italia di richiedere, al ricorrere dei relativi presupposti, l'autorizzazione ad operare come Sim di classe 1, indicandone le condizioni.

In particolare il **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 4-sexies.1, che disciplina l'individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del [regolamento \(UE\) 2020/1503](#), relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, al fine di aggiornare alle modifiche apportate all'articolo 13 **dalla lettera c)** del presente articolo, i riferimenti contenuti al comma 6, lettera f) che individua nella Banca d'Italia l'autorità competente ad assicurare l'adempimento degli obblighi imposto dal Regolamento (UE) 2020/1503 con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di *crowdfunding*.

In particolare il riferimento ivi contenuto ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 viene integrato con il riferimento anche ai commi 5-bis e 6-bis introdotti dal presente schema.

Il comma 1, **lettera b)**, dispone, all'articolo 7-*duodecies* che ha ad oggetto la disciplina delle SIM di classe 1-*minus* prevedendo che ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-*minus* si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fermi restando i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto

La **lettera c)** del comma 1 modifica in più punti l'articolo 13, che disciplina i requisiti che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del

risparmio, Sicav e Sicaf in termini analoghi alle modifiche introdotte all'articolo 26 del TUB (si veda la scheda relativa all'articolo 1).

In particolare al comma 2 dell'articolo 13, che precisa che i suddetti esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, viene aggiunto l'ulteriore **requisito dell'indipendenza di giudizio (lett. c) n. 1**.

I "criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti" sono altresì inseriti tra quelli la cui definizione è posta in essere con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob (lett. c) n. 2.1).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, nel testo vigente il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua: a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità; c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario; f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

Si introduce inoltre il principio secondo il quale, con il medesimo regolamento sopra citato, oltre ai limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduato secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, devono essere definiti i **criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi (lett. c) n. 2.2**;

Viene poi novellato il comma 4 dell'articolo 13 al fine di precisare che Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, **limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza (lett. c) n. 3**.

I commi 1 e 2 dell'articolo 13, nel testo vigente recitano: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

Anche il comma 5, che contiene la disciplina della valutazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, viene integralmente novellato prevedendo che i soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri esponenti e **responsabili delle principali funzioni aziendali** e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. **La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati.** In caso di specifiche e limitate carenze (non più limitate, rispetto al testo vigente ai requisiti di cui alla lettera c) del comma 3, su cui vedi *supra*), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti (**lett. c) n. 4).**

Rispetto al testo vigente del comma 5 viene quindi **introdotto un riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali** e indicato il soggetto che conduce la valutazione.

Viene inoltre introdotto, sempre con riferimento ai tempi della valutazione, un nuovo comma 5-bis che prevede che: la valutazione di cui al comma 5 è condotta:

- a) con riferimento **ai componenti degli organi di amministrazione e controllo prima che essi assumano le funzioni**, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo (a questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità e resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile); **dopo che essi abbiano assunto le funzioni**, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace.
- b) con riferimento ai **responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati** (**lett. c) n. 5**).

Anche il testo del comma 6 viene integralmente novellato e prevede che la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e **dei , come individuati dal regolamento di cui al comma 3**, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi

compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. **A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.** In caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica (lett. c) n. 6).

Rispetto al testo vigente viene inserito il riferimento ai **responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza** e alle **informazioni acquisite** sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT.

Viene introdotto inoltre un nuovo comma 6-bis che dispone che la Banca d'Italia e la Consob **valutano se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti** qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che **sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** o che sussista **un rischio maggiore** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo **collegato al soggetto abilitato** (lett. c) n. 7).

Viene infine integrata la rubrica della norma che menziona solo gli esponenti aziendali, inserendovi anche **un riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali** (lett. c) n. 8).

La **lettera d)** introduce modifiche all'articolo 20-bis.1 che contiene la disciplina delle Sim di classe 1.

In particolare si prevede che l'obbligo di richiesta di autorizzazione quale Sim di classe 1, che viene rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia, per le Sim autorizzate in Italia, previsto al comma 2, punto ii), sia verifica solo quando le imprese del gruppo di cui fa parte la Sim siano stabilite nell'Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo (lett. d), n. 1).

Il comma 2, dell'articolo 20-bis.1, a seguito delle integrazioni introdotte dal presente schema dispone che le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione come Sim di classe 1, al più tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: i) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di

un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attività consolidate delle imprese del gruppo **stabilite nell'Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo** che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è **pari o superiore a 30 miliardi di euro**.

Viene poi introdotto all'articolo 20-bis.1 un nuovo comma 2-bis che dispone che nell'ambito della domanda presentata ai sensi del comma 2, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 **possono chiedere la deroga all'autorizzazione indicata al comma 1**. La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'ABE della richiesta di deroga. La deroga è concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia sulla base della domanda ricevuta ai sensi del comma 2; è negata dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia. La deroga è concessa, ovvero negata, previo parere dell'ABE e tenuto conto almeno dei seguenti elementi:

- a) se la Sim fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le modalità di registrazione dell'operatività utilizzate in via prevalente all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attività tra i soggetti del gruppo;
- b) la natura, l'entità e la complessità delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso;
- c) l'importanza delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso, e il rischio sistemico che esse comportano.

La proposta di concessione della deroga ovvero il diniego della stessa sono adottati dalla Banca d'Italia sentita la Consob. Il provvedimento di concessione della deroga o di diniego della stessa è trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di quest'ultima, include la relativa motivazione. I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del presente comma sono riesaminati ogni tre anni. (**lett d), n.2**).

Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 del D.L. 75/2023
Art. 16 (<i>Ordinamento</i>)	Art. 16 (<i>Ordinamento</i>)
1. L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:	1. <i>Identico.</i>

Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 del D.L. 75/2023
a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; b) area tecnico-operativa; c) area tecnico-amministrativa.	
2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento.	2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e negli uffici centrali, è disciplinata nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento.
(...)	(...)
Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa)	Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa)
(...)	(...)
2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) è gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;	2. <i>Identico</i> : a) <i>identica</i> ; b) <i>Identico</i> : 1) <i>identico</i> ; 1-bis) <i>identico</i> ; 2) <i>identico</i> ;

Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 del D.L. 75/2023
<p>3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;</p> <p>c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.</p>	<p>3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;</p> <p>c) <i>identico</i>.</p>

Articolo 3

(Incompatibilità e conflitto d'interesse dei membri delle autorità di vigilanza bancaria)

L'**articolo 3** modifica la legge n. 262 del 2005. Stabilisce che i **criteri di scelta** dei membri del **direttorio della Banca d'Italia** e impone la **pubblicità** dei motivi di **revoca**, salvo diniego motivato. Inoltre, **introduce** norme sul **cooling-off** per i **membri del direttorio** e per il **personale coinvolto** nelle procedure di **vigilanza, sorveglianza o risoluzione**. Agli stessi soggetti è imposto un **divieto di negoziare strumenti di soggetti vigilati con deroghe** per gestioni terze “cieche” e OICR non prevalentemente esposti. Si attribuisce con una norma di chiusura alla **Banca d'Italia** il potere di **adottare ulteriori regole interne** su conflitti, incompatibilità e limiti agli investimenti, in attuazione del SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico.

L'**articolo 3** recepisce l'[articolo 4-bis](#) della **direttiva (UE) 2024/1619** (direttiva CRD VI) nella parte che riguarda **l'indipendenza delle autorità di vigilanza bancaria**.

In tale direttiva è, infatti, previsto che gli Stati membri assicurano che i **membri dell'organo di governance** siano **nominati** sulla base di **criteri pubblicati oggettivi e trasparenti**, nonché che tali membri possano essere **destituiti** se non soddisfano più i criteri di nomina o se sono stati condannati per un reato grave. I **motivi della destituzione** sono resi **pubblici**, a meno che il **membro** dell'organo di governance **si opponga alla pubblicazione**. L'articolo contiene, altresì, una dettagliata normativa relativa ai **conflitti di interesse** fra membri dell'organo di governance e soggetti vigilati.

All'**articolo 3, comma 1, lettera a)** si interviene sull'articolo 19 della [legge n. 262 del 2005](#). Si stabiliscono i **criteri di nomina** dei membri del **direttorio** della Banca d'Italia, sancendo che devono essere scelti fra persone di **riconosciuta onorabilità e esperienza professionale**. Altresì, è aggiunto che i **motivi della revoca** dell'incarico sono **pubblicizzati**, a meno che non si **opponga** l'interessato, motivando il suo diniego.

Il **direttorio** della Banca d'Italia è un **organo di vertice della Banca d'Italia**, cui spettano le competenze in materia di **tutela del risparmio** e di **esercizio del credito**. Dell'organo formano parte il **governatore**, il **direttore generale** e **tre vicedirettori** generali. I membri del direttorio diversi dal governatore durano in carica **sei anni**, con la possibilità di rinnovo per un solo mandato. Il direttorio decide collegialmente poiché le decisioni sono assunte a **maggioranza dei presenti**; in caso di parità, prevale il voto del governatore.

Il decreto legislativo in esame introduce **tre nuovi articoli** (articoli 29-*ter*, 29-*quater* e 29-*quinquies*) nella legge n. 262 del 2005, in tema di **incompatibilità successive alla cessazione dell'incarico e di conflitto di interesse**.

Innanzitutto, alla lettera *b*), si circoscrive l'**efficacia** delle disposizioni sulle incompatibilità dei componenti degli organi di vertice e dei dirigenti delineate dall'**articolo 29-bis** e dal **DPCM di attuazione** (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2015) alle autorità **Consob** e dell'**Ivass**, escludendovi Banca d'Italia.

Nell'**articolo 29-ter** sono introdotte le disposizioni sulle incompatibilità dei membri del direttorio e del personale della Banca d'Italia addetti alle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione.

Per quanto riguarda i membri del **direttorio**, vige un periodo di *cooling-off* (incompatibilità) della durata di **ventiquattro mesi** decorrente dalla cessazione del mandato in cui non possono intrattenere **rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego** con:

a) i soggetti sottoposti a **sorveglianza, vigilanza, risoluzione e gestione delle crisi** da parte di Banca d'Italia, anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico;

b) i soggetti che **controllano** o sono **controllati**, anche in via indiretta, dai soggetti sorvegliati, vigilati o in cui Banca d'Italia ha agito per la gestione della crisi, nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui *supra*, salvo che al membro del direttorio interessato sia **preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi** nel periodo di incompatibilità;

d) i **gruppi d'interesse** o le **associazioni di categoria** che interagiscono con la Banca d'Italia con riferimento alle relative attività istituzionali.

Per i membri del direttorio è prevista **un'indennità appropriata** in conseguenza delle limitazioni alla propria attività negoziale successiva all'incarico, il cui ammontare è definito al momento del conferimento del mandato.

Per quanto concerne i **dipendenti** dell'autorità che **svolgono funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione** è previsto un periodo di **incompatibilità** che ha un perimetro più ristretto, legato non alla generalità dei soggetti regolati, ma solo a quelli nella cui vigilanza, sorveglianza o risoluzione il **dipendente** sia stato **coinvolto**. La durata, inoltre, è inferiore: **dodici mesi** dalla cessazione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione. In tale periodo, **non** possono intrattenere **rapporti di collaborazione, consulenza o impiego**:

a) i **soggetti** rispetto ai quali il **dipendente** è stato direttamente coinvolto nell'attività di **vigilanza, sorveglianza, risoluzione** o nel relativo **processo decisionale**;

b) i soggetti che controllano, o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti vigilati, sorvegliati o che hanno acceduto alla risoluzione, nonché i soggetti **appartenenti al medesimo gruppo**;

c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere *supra*, **salvo** che al dipendente interessato sia **preclusa la partecipazione** alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità;

d) i gruppi d'interesse o le **associazioni di categoria** che interagiscono con la Banca d'Italia su questioni riconducibili alla **responsabilità del dipendente durante il suo rapporto di impiego**.

I dipendenti interessati hanno obbligo di **comunicare** all'ente il **ricevimento di un'offerta di lavoro**. Una volta accertata l'incompatibilità, la Banca d'Italia adibisce il lavoratore a **mansioni differenti** di pari livello per la **durata dell'incompatibilità** fino alla cessazione dell'impiego, nel cui espletamento non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti con cui non può intrattenere collaborazioni, consulenze o impieghi. Coloro che sono in quiescenza, si dimettono o vengono destituiti non hanno titolo per un indennizzo di incompatibilità.

La disposizione rimette a un **atto regolamentare interno** della Banca d'Italia, da adottare entro il 10 gennaio 2026, la decisione sui **contenuti** e gli **obblighi di comunicazione** del dipendente che riceve un'offerta di lavoro e **l'organo competente** ad accertare le incompatibilità.

L'articolo si conclude sancendo la **nullità** dei **contratti** conclusi **in violazione dei divieti** ivi stabiliti.

Il nuovo articolo 29-*quater* attiene alla **prevenzione dei conflitti di interesse**. In particolare, introduce alcune restrizioni agli investimenti finanziari privati, **vietando ai membri del direttorio** e al **personale di Banca d'Italia** che svolge **funzioni di vigilanza** la **negoziazione degli strumenti finanziari**:

- emessi dai soggetti sottoposti alla **vigilanza** della Banca d'Italia, anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico;
- dalle **società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo**;
- **collegati** a tali soggetti.

L'articolo 29-*quater* ammette, tuttavia, alcune **eccezioni** al divieto di negoziazione nei seguenti casi:

- **gestione di terzi**, a condizione che i titolari non intervengano nella gestione del portafoglio e che il gestore non investa prevalentemente in strumenti dei soggetti vietati o a loro collegati;
- **OICR** (organismi di investimento collettivo del risparmio), a condizione che l'organismo non investa prevalentemente in strumenti dei soggetti vietati o a loro collegati.

I soggetti interessati sono tenuti a **presentare** una **dichiarazione annuale** – e comunque prima della nomina o dell’assunzione – sugli **strumenti finanziari detenuti passibili di conflitto d’interesse**. Se essi ne detengono, la Banca d’Italia può richiederne la **cessione** entro un **termine ragionevole**, non superiore a un anno, senza che il cedente possa rivalersi sull’istituto per gli effetti patrimoniali negativi. Se gli strumenti possono essere mantenuti, l’eventuale **disinvestimento** richiede l’**autorizzazione** della Banca d’Italia.

La violazione delle suddette regole è fonte di **responsabilità disciplinare**.

Infine, la **Banca d’Italia** emana con proprio **atto regolamentare**, da adottare entro il 10 gennaio 2026, le **disposizioni di attuazione**.

Nell’articolo 29-*quinquies* si attribuisce, infine, alla **Banca d’Italia** il potere di dettare con **atti regolamentari interni** ulteriori disposizioni in tema di **conflitti di interessi, incompatibilità successive** alla cessazione dell’incarico e **limitazioni agli investimenti finanziari**, in attuazione degli **obblighi** che derivano dall’appartenenza dell’istituto **al SEBC e al Meccanismo di vigilanza unico**.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al Testo unico bancario)

L'articolo 4 contiene le disposizioni transitorie concernenti la decorrenza delle disposizioni modificate o introdotte nel Testo unico bancario alla luce delle modifiche di cui **all'articolo 1 del presente schema**.

In particolare il **comma 1**, prevede si applichino **a decorrere dall'11 gennaio 2027**:

- **gli articoli 14 (Autorizzazione all'attività bancaria), 15 (Succursali) e 16 (libera prestazioni di servizi)** del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere *d*, *f* e *g*, del presente decreto;
- **gli articoli 14-bis (Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo), 58-ter (Classificazione e regime applicabile alle succursali di banche di Stati terzi), 58-quater (Regime applicabile), 58-quinquies (Vigilanza sulle succursali di banche di Stati terzi), commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies (Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide) e 58-septies (Misure e poteri di vigilanza sulle succursali di banche di Stati terzi)** del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere *e* e *t*), del presente decreto;

Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto.

Il **comma 2** contiene **una deroga a quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 2**, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del presente decreto.

Tale disposizione prevede che l'esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numeri 1) (**raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione**), 2) (**operazioni di prestito**, compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il *factoring*, le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*, il credito commerciale incluso il "forfaiting") e 6) (**rilascio di garanzie e di impegni di firma**), da parte di una banca di Stato terzo è **soggetto all'obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo**.

Si prevede invece che **dall'11 gennaio 2027** le banche di Stato terzo possono continuare a esercitare, **senza stabilimento di succursali**, le attività strettamente necessarie alla gestione dei contratti relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numeri 1, 2 e 6, del decreto legislativo n. 385 del 1993, **conclusi prima dell'11 luglio 2026, senza possibilità di novazione o di rinnovo**.

In ogni caso, i contratti a tempo indeterminato **sono estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028**. È fatta salva la possibilità di prosecuzione del rapporto su iniziativa esclusiva del cliente.

Il **comma 3** prevede che le succursali di banche di Stato terzo autorizzate ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del presente decreto, **che entro l'11 gennaio 2027** presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del presente decreto, **possono continuare a esercitare le attività fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione**.

In caso di diniego, **l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia** ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto, **è revocata**.

Il **comma 4** dispone che la Banca d'Italia **può stabilire le modalità e i termini per l'applicazione dell'articolo 58- quater, comma 1**, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), **alle succursali di banche di Stato terzo qualificate ai sensi dell'articolo 58-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993**, autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo.

L'articolo 58-*quater*, comma 1, prevede che alle succursali qualificate di cui all'articolo 58-*ter*, comma 1, si applichino i requisiti previsti dalla sezione II del presente decreto (che disciplina la vigilanza).

Il **comma 5** dispone che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del presente decreto, che riguarda i **requisiti che devono possedere gli esponenti aziendali** e l'articolo 60-*bis*, comma 3-*ter*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *v*), del presente decreto, che assoggetta ad alcune delle disposizioni dell'articolo 26 gli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista, **si applicano alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 26**.

Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa, e non si applica l'articolo 60-*bis*, comma 3-*ter*, introdotto dal presente decreto.

Il comma 6 prevede che l'articolo 57, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, **in materia di autorizzazione alle fusioni bancarie da parte della Banca d'Italia**, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*), del presente decreto, e l'articolo 61-*bis*, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 385 del 1993, **in materia di autorizzazione alle fusioni e scissioni nelle quali la società coinvolta è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, da parte della Banca d'Italia**, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *aa*), del presente decreto, **si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa**, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*), del presente decreto.

Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 57 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

Il comma 7 dispone che l'articolo 57-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, **riguardante le partecipazioni rilevanti**, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *q*), del presente decreto, **si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa**, emanata ai sensi dell'articolo 57- *bis*, comma 10, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto.

Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 53 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

Il comma 8 dispone che l'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, **in materia di cessione di rapporti giuridici**, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del presente decreto, e gli articoli 58-*bis* (**Trasferimenti rilevanti di attività o passività**) e 61-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (**Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo**), introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere *s*) e *aa*), del presente decreto, **si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative**

richiamate all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto.

Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

Il **comma 9** prevede che l'articolo 61-bis, commi 1 (applicazione della disciplina in materia di partecipazioni rilevanti alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo), primo periodo, 2 (autorizzazione della Banca d'Italia) e 3 (comunicazione di cessione di partecipazioni rilevanti), del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *aa*), del presente decreto, **si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa**, emanata ai sensi dell'articolo 61-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto.

Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 67 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

Il **comma 10** dispone infine che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere *nnn*) (sanzioni per violazione di disposizioni del testo unico), *ooo*) (penalità di mora), *ppp*) (Criteri per la determinazione delle sanzioni) e *qqq*) (Procedura per l'applicazione delle penalità di mora) al titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, **si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto**.

In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano alle violazioni delle disposizioni sopra richiamate a partire dall'11 gennaio 2027 mentre le modifiche introdotte con riferimento alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, si applicano **dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista**.

Alle violazioni commesse prima di tali date continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie concernenti al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

L’articolo 5 definisce la decorrenza delle disposizioni concernenti i requisiti che devono possedere gli esponenti aziendali e i responsabili delle principali funzioni aziendali, a seguito delle modifiche introdotte all’articolo 13 del TUF.

In particolare l’articolo 5 dispone che l’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applica alle nomine successive alla data dell’entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 13.

Fino a tale data, si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

Tale ultima disposizione stabilisce che la disciplina attuativa emanata ai sensi dell’[articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), come modificato dal medesimo decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'**articolo 6** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**.

In particolare si prescrive che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

■ L'**articolo 7** prevede l'entrata in vigore.

La disposizione prevede che il presente decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.